RISPOSTA

Di puro fatto del Fiſcale de' Chierici Regolari Minori, con cui ſi ſmentiſce la inſuſſiſtente difeſa della preteſa innocenza del P. Gian-Felice Grimaldi, e ſi dimoſtra la giuſtizia della Proceſſura contra il medeſimo praticata.

Loquimini veritatem unusquisque cum proximo suo. Zach. cap. 8. v.16.
Veritatem tantum, & Pacem diligite. ibi. v. 19.

J. M. J.

LA verità, non v'ha dubbio, è il più stabile fondamento della pace in qualunque Società; sicome per lo contrario la menzogna è della discordia l'aureo pomo: quindi veniamo dallo Spirito Santo consigliati ad amare soltanto la verità, e la pace; poichè con questa, che di quella si è indivisibile compagna, risplenderà mai sempre quella santa unione, che Gesù-Cristo volle, che regnasse infra le membra della Chiesa da lui col suo sangue prezioso stabilita. Di una tale massima avversario il Demonio per impedirci il possedimento di un sì inestimabil legato dall' istesso nostro Redentore lasciatoci in contrasegno del suo Amore infinito -- *Pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis*, a null'altro ha la sua maggior mira, se non se a seminar la zizania, con cui suffogar gli riesca il grano, e con ispecialità nelle Comunità Religiose; in dove mercè il loro santo istituto risplender più dovrebbe colla verità quel dono di pace, col cui sagro nodo si stringono nazioni, genj, ed inclinazioni per loro natura contrarie e diverse. Per la qual cosa ella è sì essenziale alla vita comune degli uomini la verità, che per anche la stessa Religione vi s'interessa col garantirla mediante il più sagro suggello del giuramento. Ma per lo contrario la malizia, e la iniquità di certi spiriti sì prevagliono, che dalla propria superbia precipitati vengono nella temeraria presunzione di esser eglino da più degli altri, e pur troppo di artifizj, ed imposture son colmi, e di ogni altro modo violento, che tende ad oscurar la verità, ed a preoccupare gli animi di coloro, che imparziali giudicar potrebbero le cose secondo il loro essere: ed in tale fatta senza riparo producesi la confusione, con cui posta al di sotto la verità, viene ad introdursi lo scisma, e con questo si procacciano tali spiriti sediziosi una libertà, per lo cui mezzo il vizio, e la malvagità ride, e trionfa.

Tutto ciò appunto verificato si è nella causa criminale, che a mia istanza, e per la pubblica vendetta si sta agitando contro il P.Gian Felice Grimaldi, il quale ben veggendo, che con que' mezzi regolari dettati dalla ragione Divina, e Naturale di una

giusta difesa fatta innanzi al proprio Giudice, non avrebbe potuto giugnere a tener salda sopra il suo volto quella maschera, con cui ha preteso li suoi veri, e gravi delitti ricuoprire; ha mosso un certo *Donato Ribena* (nome anagrammatico di *Andrea Bonito*) a scrivere, stampare, e per la Italia tutta pubblicare un libello col titolo: *Difesa, con cui si fa nota l'innocenza indebitamente perseguitata del P. Gian Felice Grimaldi*. Tosto che a mia notizia giunse, e ne lessi il contenuto, scacciai da me l'impulso, che mi sentiva d'impugnarlo: ben conoscendo, che il colmo delle imposture, delle quali si compone, da loro stesse tessevano un'Apologia della giustizia della causa a favore della Religione, e suoi Giudici, in rapporto a coloro, che informati esser potevano tanto del processo, quanto del carattere del Grimaldi; e che riguardo poi alle persone estere, e sensate bastava la sola riflessione, ch' essendo vero quanto ivi si contiene, questo istesso bastar potrebbe a giustificar la di lui decantata innocenza, o appresso il Tribunale Ordinario, ovvero in quello di Appellazione: cosicchè dallo sfuggir da entrambi, e dall' andar cercando per Giudice il Pubblico da lui soltanto informato, nè consapevole del processo, e degli altri documenti, ben si scorgeva tender ciò a confonder quella verità, che al primo aspetto dagli uomini di senno si potea conoscere.

In questa guisa io, e la mia Religione col suo Reverendissimo P. Preposito Generale giudicavamo, quando col lasso del tempo, e col silenzio finora osservatosi per prudente moderatezza, si è veduto, che ingiustamente pur troppo patisce l'onore della Religione tutta col suo Capo, e tiene la giustizia a torto calunniata. Rendesi pertanto necessario d'informare in parte il Pubblico con tante sinistre imposture pregiudicato, senza valermi di altri mezzi, se non se della ragione, e della realtà di autentici documenti, che nel fine di questa Apologia a modo di *Sommario* l' accompagnano.

Si suole per lo più in cause di somigliante natura prevenire il Pubblico, con indurlo a sospettare, ch' esse vengano dalli Superiori Maggiori promosse, non già per zelo della Religiosa Osservanza, di cui lor corre l'obbligo preciso, ma bensì per istimolo di una occulta ambizione: dalla quale incitati, usando prepotenza, vogliano togliere di mezzo que' voti, che loro sono contrarj, per poi continuare dispotici nel governo. Non ignorandosi una tal traccia dal Grimaldi, procurò egli fin dal bel principio far uso di quest'arma falsa, esponendolo in un memoriale infamatorio, che porgè alla santa memoria di Benedetto XIV. dal quale dato fugli quel luogo, che a scritture di simil fatta compete;

te ; e vie più a motivo di contenersi in tal memoriale espressioni ingiuriose contro il corpo dalla Nazione Spagnola, che dal P.Grimaldi rispettar sempre si doveva, giacchè gode l'onore da lui non meritato di esser suddito di un Sovrano, li cui natali quei Dominj illustrarono. Nè contento di aver vomitato questo suo veleno, profanando il Santuario, fè sì, che il Signor *Donato Ribena* di bel nuovo il vomitasse *alla pag.6. della citata Difesa, con attribuire la da lui chiamata ingiusta persecuzione all'essersi coraggiosamente opposto il Grimaldi nella Dieta Generalizia alla elezione del presente Generale, ed anche al prevedersi troppo zelante del pubblico bene dell'Ordine ne'Generali Comizj, che doveranno tenersi nel mese di Maggio del venturo anno 1759.*

E qui al certo chi sà interiormente le cose, non può essere ingannato dall'apparenza di questa calunnia, per esser ben nota nella Religione tutta, che allorchè al Vescovato di Sarzana fu promosso Monsignor Lomellino passato Generale, ritrovavasi il P.Esquivel in Madrid Provinciale per la seconda volta eletto ad onorifiche istanze di quella Provincia, che nel Generale Archivio si conservano, compromettendo ella il suo commun bene nel prudente governo di questo Soggetto già da lei sperimentato, come si dimostrerà, qualora si richieda, a chi vorrà vederle. Radunossi dunque la Dieta per eleggere il nuovo Generale, ed avendosi ben notizia dalla maggior parte di quei, che la componevano, de'rari pregi dell'assente Provincial di Castiglia, che veduto, e trattato aveano negli antecedenti Generali Comizj tenuti nell'anno 1753. lo elessero per loro Capo, senza che pria udito si fosse il di lui Nome sino a quel punto, in cui fu da' Scrutatori pubblicata agli Elettori la elezione. Tutto ciò, e molto di più che si tace, per non offendere del medesimo P. Generale la modestia, è ben noto dentro a'Chiostri. Ma si ammirerà il Pubblico senza fallo in veggendo, che l'istesso P.Grimaldi ne dà una piena riprova in lettera da lui scritta, e sottoscritta la sera stessa antecedente all'elezione, come si legge nel *Sommario num.* I. In essa Egli dice di non poter per anche penetrare il segreto della maggior parte degli Elettori; e che gli veniva detto di poter cadere l'elezione nel P.Rossi. Donde nasce un grave argomento difficile a sciogliersi; conciosiachè se il Grimaldi poche ore prima dell'elezione non sapea, nè penetrar potea l'animo della maggior parte degli Elettori; come poi egli sì coraggiosamente venne ad opporsi all'elezione di quella persona, il cui nome prià non avea udito? Si consideri pure dal Pubblico a vista di un tal fatto, se chi con tanta sfacciataggine in cosa sì manifesta manca alla verità, meriti poi ul-

 terior

terior fede. Chi in una Dieta composta di pochi Elettori, tra i quali un solo Spagnolo si annoverava, ritrovossi tanto all'oscuro, qual lume mai potrebbe sperare ne' prossimi Generali Comizj, a' quali concorrono più persone da tutte le Provincie, e precise da quelle d'Italia, ov'è ben conosciuto il P. Grimaldi? che mai potrebbero dal di lui ippocrito zelo temere tanti Padri saggi, che v'intervengono?

Per dare ad intendere con più vivi superficiali colori, esser persecuzione violenta quella giustizia, che si esercita nel P. Grimaldi, si pone alla vista del Pubblico un catalogo di meri titoli, co' quali si pretende costituirlo in un grado tanto eminente, che difficilmente si creda soggetto ad alcun reato; conchiudendosi la lode della di lui umiltà coll'assertiva di aver egli ricusato la dignità di Generale, che per Breve Apostolico da un gran Personaggio offerta venivagli. Su di qual punto difficilmente riuscirammi, che la penna contengasi ne' limiti della moderatezza. Primieramente è a tutti noto, che il Grimaldi non possiede tante naturali doti, quanto ne possedeva Lucifero, il quale ciò non per tanto peccò, e fu castigato. In Cappelli, Mitre, ed in Personaggi di sublime carattere si sono veduti delitti, e pure non si è ammirato il castigo preso dalla Giustizia. Siano dunque veri li di lui titoli, non perciò l'abbiam da confessare impeccabile, ed eccettuato dal castigo. Secondariamente tutto quel gran catalogo coll'aggiunta del gran concetto, ch' egli si è meritato, con paragonare le di lui risoluzioni Teologiche, e Morali alla venerazione, che si procacciarono di Pittagora le risposte, si fonda sopra il merito di non esser egli stato giammai Lettore di Teologia dentro la Religione, nè da questa essergli stati mai fidati Scolari d'ammaestrarsi; per qual motivo, nè li Generali Comizj nel 1747. tenuti, nè la Generale Consulta di quel tempo accordar gli vollero la Giubilazione, che con diversi impegni de' principali Soggetti Secolari fu da lui pretesa, come appunto cogl'istessi mezzi le altre cariche ha sempremai ambito.

La Religione, che ben sa pesare l'intrinseco merito di ognuno de' suoi Religiosi, mai non ha creduto, che il P. Grimaldi idoneo fosse ad esser suo Capo. La di lui grande umiltà, e scienza per altro sepper ben rinvenire opinione tale Teologica, onde lecito gli fosse, con mancare al solenne giuramento, che prestò nella sua Professione, che s'impegnasse nell'anno 1747. un Personaggio di sfera sublime di lui penitente appo diversi Eminentissimi Porporati, acciò il Sommo Pontefice il creasse Generale per Breve, e le lettere su ciò scritte vengon distese nel *Sommario num.* II., soppresso il nome di chi le scrisse per lo rispetto dovu-

to alla sua grandezza: per qual motivo appunto non ha permesso il P.Generale, che s'inserissero nel processo, ancorchè rinvenute si fossero appresso il Grimaldi col suggello, che autentica l'identità del Personaggio, che le scrisse, e l'intelligenza del sacrilego Pretendente. Or questo sol delitto bastante sarebbe, giusta le Apostoliche Costituzioni, e le altre della Religione, ad escludere il Grimaldi da qualunque dignità. Io però soltanto chieggo al Pubblico, che voglia due cose riflettere: la prima si è, che il Grimaldi abbia tanto coraggio di voler apporre ad altri il vizio di ambizione, dal quale vien egli sì fattamente dominato, e di cui nel tempo stesso ad evidenza rimane convinto: e la seconda, che se vera fosse l'impostura di essersi mosso il P.Generale a processarlo per impedirgli l'ingresso ne' prossimi Generali Comizj, non è quegli tanto ignorante, che non si avvegga col solo leggere coteste lettere, di venire escluso il Grimaldi dalle Costituzioni dell'Ordine, in questo punto terminanti, dal poter concorrervi con alcuna voce sì attiva, che passiva. Il non aver dunque permesso il P.Generale, che nel processo prodotte quelle venissero, è un evidente argomento, che null' affatto egli curavasi d'impedire, o non impedire il di lui voto; cosicchè apparisce ben nera calunnia l'asserzione del Grimaldi.

Chi alla sola prima vista rimiri il principio, e progresso di questa Causa, si ammirerà senza dubbio in vedendo, che giuridicamente si proceda contro un soggetto, che attualmente era decorato col carattere di Provinciale; e molto più cresceragli l'ammirazione in leggendo li Capi delle accuse, che contra lui si oppongono nella mia prima istanza Fiscale, come appunto viene esposto dal Signor Ribena. Onde o giudicherà, che il Giudice di leggieri si mosse a procedere contra il medesimo, o che in realtà altro fine non si ebbe, che d'impedirgli il decantato voto: ma a tutto ciò, se mal non m'appiglio, credo che sodisferò appieno, col porre in chiaro la verità.

Furono tante le violenze dal P.Grimaldi commesse in questa Provincia di Napoli fin dal principio del suo infelice governo, che stimolarono molti Religiosi a ricorrere al nostro Monarca, acciò di temprar si degnasse il di lui precipitoso modo, come in fatti fugli insinuato dal fu Marchese Brancone. Ma essendo inutili per un cuore ostinato sì fatti lenitivi, proseguì egli più alla scoperta le ingiustizie fino a toccarsi con mano dall'istessa Consulta Generale; allorchè vacava il Generalato, riguardo all'affare, che la di lui antica nemistà agitò contra il P. Gregorio Brussone; conculcando tutti li termini della ragione, e della Cristiana Carità; fingendo intervento di Fiscale, ed esistenza di processo,

 laddo-

laddove nulla di ciò v' intervenne, come pur troppo costa dalla confessione dell'istesso Grimaldi nel suo Costituto al *foglio* 82. *del Processo corrente* (che sarà quello, che in questo scritto verrà sempre citato): inoltrandosi fino a condannarlo senza volerlo udire. Ricorse l'oppresso Brusone alla Generale Consulta, dalla quale rivocatosi quanto erasi eseguito dal Provinciale Grimaldi insieme colla sua asserta Consulta, nella quale introdusse persone, che in nessun conto giusta le Costituzioni intervenirvi potevano; fu rimesso il castigo di un tal eccesso al futuro P. Generale, come si scorge dal decreto dato nel *Sommario Num.*III.

Giunto in Roma il P.Generale fu sorpreso da' ricorsi di molti infelici, i quali maltrattati dall' imprudenza, e dalle violente maniere del Grimaldi gemevano a tal segno, che fino negato loro si era l'uso de'medicamenti alla salute necessarj; ed all'udire tanti clamori partissene tantosto per Napoli con tutte le facoltà ingiuntegli dalla Consulta Generale, per quanto fosse occorso, come si vede dall'attestato nel *Sommario Num.*IV. Ivi replicaronsi i lamenti; ma a tutti sembrava esser sordo il Reverendissimo P.Generale, il quale colla sua solita prudenza segretamente informossi della verità, e veder volle co' suoi proprj occhi tutto ciocchè costava da'libri, ch'erano li documenti di maggior fede degni. Nè di ciò solo si contentò, ma procurò inoltre di prendere informazione da diverse persone Secolari colla dovuta dissimulazione, e scelse alcuni Religiosi dentro, e fuori di Napoli, a' quali ordinò, che con giuramento l'informassero, alcuni in generale, ed altri in particolare: com'eseguirono, con risultarne la verità di quanto al Grimaldi si apponeva, come dall' Informativo generale chiaro apparisce. E pure non ostante una tal serie di cose determinò il P.Generale di partirsene per Roma, e quindi prendere le risoluzioni opportune per riparare a tanto danno. Ma avendo procurato congedo dal fu Marchese Brancone Segretario di Stato per gli affari Ecclesiastici, insinuogli questi essere espresso volere di Suà Maestà, che da Napoli non partisse senza aver posto il rimedio alla radice di tanti mali, o per via di processura, o di Visita; giacchè il P. Grimaldi non avea voluto far conto del Regio comando; a quale oggetto l' istesso Marchese fu quegli, che l'uso di sua ordinaria giurisdizione ne' dominj di Sua Maestà sollicitogli.

In questo stato di cose il P.Generale pensò a chiamare a guisa di tenero, e prudente Padre il Grimaldi, facendogli quel progetto, che nel *Sommario Num.*V. si vede, il quale (come da chi legge si potrà riconoscere) n' è molto ben diverso da quello, che il Signor Ribena colla sua accostumata veracità, o piutttosto con

una

una mal costumata indole ci rappresenta stampato con carattere corsivo, per vieppiù conciliare l'attenzione alla violenza, che di persuadere pretende di essersi commessa contra l'innocenza del buon Religioso Grimaldi. Dal vero, e non suppositizio paterno progetto chicchessia riconoscerà le strettezze, nelle quali il P. Generale vedeasi, o di fare la giustizia, o di trasgredire al dovere accompagnato da un Regio comando. E l'una, e l'altro intendeva di conciliare mediante la rinuncia del Provincialato, riserbando poscia alla sua discrezione il rimedio d' apprestarsi agli altri disordini, mediante la Visita Regolare. Quindi acciò si renda palese al Mondo tutto la falsità, con cui si diè alle stampe la seguente infame espressione: *facendosi conoscere con troppa inavvedutezza lo scopo principale di tali maneggi, dichiarandolo assoluto, se rinunziasse, o reo, qualora alla rinunzia aderir non volesse*, negar non si potrà dal Signor D.Giuseppe Buccarelli, che vedendosi dal P.Generale la durezza, e l'ostinazione del Grimaldi, proposegli, ch' egli in quell'istesso punto rinunziato avrebbe il Generalato, consegnarebbegli la rinunzia in iscritto, affinchè medianti li suoi impegni in Roma procurasse il Grimaldi, che da Sua Santità ammessa venisse, e che da Napoli in dirittura ritornato se ne sarebbe in Ispagna. Ad un tale sì religioso progetto, che al solo udirlo servì di edificazione al menzionato Buccarelli, rispose il Grimaldi di non condiscendervi, *imperciocchè sarebbe venuto un' altro peggiore*. Dalla realtà di questi fatti ben si scorge, quanto lungi dal cuore del P.Generale risiedevano quelle viltà, che ora calunniosamente gli si appongono. E per verità appo chiunque il conosce, e della generosità, ed aggiustatezza del di lui animo ha l'esperienza, far non possono impressione veruna l' espressioni dal solo spirito di falsità, dal furore, e dall' impostura dettate, eziandio qualora da me sì convincenti pruove non si producessero.

Coll'istessa veracità, che usa in tutto il resto, espone il Ribena al *foglio* 7. che il P. Generale incominciato abbia la processura senza le facoltà: che il Rescritto della Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari emanato abbia in questi termini -- *Veris existentibus expositis pro parte P.Generalis; oppositis non obstantibus, idem Pater Generalis procedat prout de jure* -- E nel *seguente foglio* 8. dice, che in vigore di questo Rescritto, senza aver ottenuto il *Regio exequatur* proceduto siasi alla carcerazione, perlochè il P. Generale offese la Regalia; e che tal carcerazione fu in sommo grado disapprovata dal Signor Assessore D. Antonio Politano, di cui ne cita la dichiarazione; indi prosiegue con una declamazione contra il P. Gabriele de Cardenas, dipingendolo con quei

atri

altri colori, che ivi si vedono, attribuendogli l'uffizio stesso di traditore da Giuda esercitato; con qual passo il Santo Religioso Grimaldi si pretende, che in sì lagrimevol tragedia di Gesù Cristo la parte rappresenti, dicendo, che anch' egli *tamquam ovis ad occisionem* fu condotto. Tralascio di buon grado di soddisfare a questa ultima rappresentanza; per esser già pubblico in Napoli, che questo Cristo con questo Giuda ha stretta amicizia. E' cosa però ben vergognosa, che per un sì ridicolo paragone di abusare della Sagra Scrittura a' Religiosi si permetta; e mi persuado, che Donato Ribena così acremente se la prenda contra il Cardenas, perchè avrà avuto notizia del memoriale, che presentò nella Sagra Congregazione, nel quale dimostrò le ottime qualità del Signor Donato, e del Grimaldi, di cui se ne dà parte nel *detto Sommario Num. V.* in fine.

Passo adunque con ciò a brevemente rispondere agli altri punti. E' ben noto a tutti li Cherici Minori, che la giurisdizione, per processare, e deporre un Provinciale, nel P. Generale insieme colla sua Consulta, compresovi il Procuratore Generale, risegga. Or sarebbe cosa ben ridicola il presumere, che per incominciare, e proseguire un processo contra un' assente Provinciale, necessario fosse, che tutti li Congiudici personalmente si portassero in Ispagna, in Napoli, in Sicilia; ovvero che andar facessero in Roma li testimonj, li libri, il reo con tutto il resto, che si richiede. L'istessa naturale ragione così ce l'addita; ma oltre questa, vien confermato dall'inconcussa pratica della nostra Religione, nella quale quante volte il P. Generale si porta in qualche Provincia, tutte gli s'ingiungono le facoltà, che nella Consulta risiedono, e con queste egli opera, dispone, ed ordina ciò che necessario gli sembra. Così appunto seguì nel caso presente; mercecchè nel partirsi per Napoli, fu dalla Consulta, compresovi in essa il P. Procuratore Generale, che vi votò, accompagnato con tutte quelle facoltà, che a lei competono. Nè di un tal veridico fatto si puole allegare ignoranza dal Grimaldi, sapendo ben' egli, come pure tutti, e ciascuno de' Religiosi delle tre Case di Napoli, che prima d'incominciarsi il processo, si pubblicò a tutt' e tre queste Communità un Editto con censure, nel quale il P. Generale asserisce di usare delle accennate facoltà, come veder si potrà nell'Archivio della Pietra Santa; nè ad un tal atto il P. Grimaldi, nè verun'altro si oppose: cosicchè il P. Generale venne a fondare la necessaria sua giurisdizione. Ma qualora nulla di ciò bastasse; orsù che dirà mai, o potrà dire il mascherato Ribena, se a suo tempo gli si farà vedere, che tanto la Consulta, quanto il Procurator Generale le

loro

loro facoltà necessarie communicarono determinatamente per questo caso, di cui trattiamo, come costa dal pubblico Registro delle Generalizie risoluzioni? Egli pur è cosa certa ed indubitata, che per punire gli eccessi del P. Grimaldi, e della sua Consulta commessi nella causa del P. Brussone (come costa dal decreto citato al *num. III. del Sommario* ammesso dallo stesso Grimaldi) eziandio pria della venuta di esso P. Generale da Spagna in Roma, era stata data al medesimo tutta quella giurisdizione, che necessaria esser potesse, come apertamente viene dall'istesso Grimaldi nel suo Costituto, *Processo fogl.* 82. *a ter.*, dichiarato, e confessato. Non soggiace dunque a veruna disputa, come pretende il Sig. Ribena, il punto della giurisdizione; laddove ancora non avess' io altre infinite legali ragioni, che a suo tempo, ed in caso necessario verranno addotte, ed allegate.

Non è altrimenti vero, che la Sagra Congregazione de' Vescovi, e Regolari rescrivesse, come va figurandosi il Sig. Ribena, colla clausola: *Veris existentibus narratis*, ma bensì, come *dal Processo al fogl.* 144. apparisce, con quell'altra: *Attentis narratis*, (avvegnacchè sapeva molto bene, che l'esposto era vero) *censuit rescribendum, prout præsentis Decreti vigore rescripsit: Pater Generalis procedat, prout de jure, quibuscumque non obstantibus. Romæ 7. Aprilis* 1758. Chiunque vede la differenza, che tra l'uno, e l'altro Rescritto intercede, dee altresì vedere, che in quello si ha da purificare la condizione della verità dell'esposto; per lo contrario in questo già si suppone certo quanto fu rappresentato: anzi appunto per esser tale servì per causa motrice per rescrivere: come dopo quella clausola (la quale per altro è esteriore, ed in tutti li rescritti dell'istessa Segretaria si appone ad effetto di far congiungere l'esposto col rescritto) venne a rescriversi: ed ancora dirò dippiù, che la Sagra Congregazione non già su due piedi, ma bensì dopo matura considerazione del Memoriale non solo del P. Generale, ma ancora del Grimaldi, e per conseguenza, come in contradittorio giudizio, e vedute le ragioni *hinc inde*; in quella guisa rescrisse, come ben si riconosce dalla posizione.

Esaminiamo ora la verità delle altre assertive del nostro Donato. Tantosto giunse alle mani del P. Generale il divisato Rescritto, che fu da lui presentato alla Real Camera, e n'ottenne il *Regio Exequatur*, come apparisce da' Registri dell'istessa Camera di S. Chiara, e dall'originale, che per sua cautela il medesimo P. Generale appresso di se conserva. Scoperta pertanto, e dicifcerata questa impostura, fia duopo vedere, se la carcerazione eseguita venisse in vigore del Rescritto, ovvero perchè così la ri-

chiedesse il processo. Pria però conviene di passaggio notare, che l'attestato, che si presenta dal buon Donato al foglio 76. o patisce errore di stampa, o di memoria dell'attestante Sig. Assessore. Mentre dice egli così: *In esecuzione de' veneratissimi ordini di V.S. Illustriss. attesto io qui sottoscritto, come nel passato mese di Marzo* (se mal mi ricordo) *seguì la carcerazione del P. Gian Felice Grimaldi: al foglio 141. a ter. del Processo*, quando all'incontro il decreto ritrovasi della carcerazione non pria del dì 10. Aprile emanato. Convien dunque dire in grazia del Sig. Donato, che non si dee badare al divario di un mese in un punto, in cui si tratta di voler additare il giorno fisso, che fu fatto quell'atto, che si spaccia per nullo, ed illegale, qualora quest'istesso divario serve per imposturare il Giudice, e Giudice tale, che di tutta una Religione egli è il Capo. Una tal dimenticanza viepiù visibile si rende, mediante la grand'esatttezza, con cui procede il Ribena al *fog.* 8. del suo scritto, ove così parla: *Qual decreto* (cioè quello, in cui fu ordinata la carcerazione) *fu fatto soscrivere sorrettizialmente dall' Assessore Politano, che confessa averlo soscritto la sera de' 21. Maggio ad un' ora di notte con inganno, e frode*, si rende, dissi, con ciò vie più visibile la dimenticanza, e vie più ancora si conferma la falsità, con cui fu scritta quella calunniosa difesa; giacchè le rapportate ultime parole in niun conto si leggono nel citato attestato, e sono meramente inventate dalla malignità dell'autore.

Ma molto più reca maraviglia la considerazione di quella circostanza, cioè, che stando nel processo una dopo l'altra immediatamente le due mie istanze, quella, nella quale si chiedeva e si ottenne la carcerazione, e l'altra, con cui produssi il Rescritto della Sagra Congregazione, talchè tra l'una, e l'altra nè men un mezzo foglio vi si framezza; sia pure stato sì cieco codesto mascherato Ribena, che veduto non abbia, essersi ordinata la carcerazione senza veruna relazione al Rescritto, che peranche da me presentato non si era; ma soltanto in proseguimento della tela giudiziale del processo: e perchè il P. Generale mai non istimò legittima quell' appellazione interposta, solamente sospese per un poco il procedere innanzi, da che stragiudizialmente riseppe essersi fatto ricorso appo la Sagra Congregazione; e ciò per quel rispetto e venerazione, che mai sempre ha avuto, ed ha tuttavia verso sì sagro Tribunale. Io però sin da quel momento, in cui dall'informativo fiscale, e dal Costituto del Reo apparve questi delinquente di quanto accusato era, feci subito istanza, tanto per lo sequestro de' di lui vitalizj, quanto per la formale carcerazione, come si scorge *al*

foglio

foglio 87. *del Processo*; e non avendo il P. Generale per la sua innata pietà alla mia richiesta deferito, la reiterai; nè con tutto ciò altro decreto potei ottenere, se non se quello, che al foglio 89. si riconosce: *Respectu vero incursus censurarum Ecclesiasticarum*, & *carceris formalis reservat provisionem faciendam suo loco*, & *tempore*. Qual dunque maraviglia potrà mai cagionare, che vedendo io abusarsi l'inquisito Reo della libertà concedutagli per mera pietà del Giudice, che pur troppo si arbitrò sopra la giustizia delle mie ragioni, e sopra l'espressa disposizione del *Decreto* 37. *novissim. reform.* facessi istanza, ed ottenessi dell'istesso Reo la restrizione?

Questa è quella carcerazione, che tanto strepito in Napoli tutta ha cagionato, immaginandosi forse il Pubblico, che il P. Grimaldi stato fosse rinchiuso in un qualche sotterranea prigione ad esser miserabil pascolo di mille immondi animali: per tale fu pubblicata dalli di lui aderenti, e per tale han procurato dipingerla agli esteri; ma ben sanno tutti li Religiosi nella Pietra Santa commoranti, che per carcere destinate gli furono quell'istesse due stanze, che negli antecedenti Provinciali Comizj servite erano di abitazione ad uno de' Vocali, amico, e seguace dell'istesso Grimaldi, e la stanza a quelle contigua allor appunto abitata veniva da un Religioso Sacerdote, come pure le altre seguenti da altri erano occupate: onde ben si puol riflettere, che una tale abitazione non sia stata tanto disaggradevole, qualora egli stesso destinolla per un suo amico. In questa ancora permesso gli fu di parlare con que' Religiosi, ch'egli richiedette; gli fu conceduto di passeggiare di giorno per tutto quel corridojo; gli venne dippiù assegnata un'altra stanza, acciò, se voleva, vi abitasse; gli si permise, che in alcune occasioni trattasse pure con alcuni Secolari, e alla perfine arbitrandosi su ciò, che vien prescritto *nel citato Decreto* 37. accordogli il P. Generale tutta questa libertà; e tutta quella che apparisce nell'ordine, che lasciò al Carceriere, allor quando partissi per Roma ad ognuno ben noto; cosicchè abbiamo pur veduto il P. Grimaldi passeggiare mattina, e sera per lo corridojo, con ritenere due stanze a sua disposizione, col permesso di uscire a prender aria in una vicina loggia, con un Religioso Laico destinato soltanto a servirlo, colla libertà di potere ordinare per suo cibo quanto mai piaciuto gli fosse a spese della Communità: e pure (chi 'l crederebbe!) si è sentito, e toccato con mani essersi fatto comparire il contrario di un sì innegabile fatto. Oh Dio, a che mai dà adito la pietà di un Giudice! Se il P. Generale fin dal bel principio decretato avesse, com'era ben giusto, a tenore delle nostre Costituzioni, il sequestro de' vitalizj, della gran quantità

di cioccolata, ed altro, che quegli, come proprietario, conservava; è pur troppo vero, che ora il Patrimonio di Cristo non servirebbe di pascolo per alimentare la maldicenza, e per sostentare due scandalosi Apostati, contumaci, e ribelli non solo alla propria lor Madre, ma ben'anche alla Sagra Congregazione del Concilio, come sono il Sig. Donato, ed il di lui fratello; nè vedrebbesi al *foglio 9. delle pretese difese*, o per dir meglio, delle solenni imposture, oltraggiata l'istessa sagra, e divina Scrittura, servir facendola di testo per accalorare una popolar sedizione nel volgo della Provincia.

Prosiegue il buon Ribena, dicendo, che ammesse furono per testimonj Fiscali le persone più malvaggie della Provincia, che come tali da ogni Legge vengono dallo stare in giudizio rejette, ed escluse. Ma per vero dire non sa comprendersi, come giugnere a tanto potesse il di lui coraggio di scrivere, e pubblicare simili orrende calunnie. Quindi non essendo ragionevole, che in una Città, in una Corte così ragguardevole, com'è Napoli, sì manifesta ingiuria irrogata venga all'onore di tante qualificate Persone, ed al decoro della Religione stessa, conviene notare di quelle i nomi, e gl'impieghi, acciò da una tal vista l'istesso Reo di tal calunnia la falsità ne testifichi. Nella citazione pertanto seguita alli testimonj *nel foglio* 13. *del Processo* registrati si leggono li seguenti Religiosi citati a deporre in questa Causa, come in fatti deposero, e sono.

Il P. Gio: Battista Gomez Lettor giubilato, e Superiore dell'Ospizio di S. Maria di Capoa.

Il P. Lorenzo Maria del Ponte Preposito del Collegio di S. Giuseppe di Napoli.

Il P. Luca Citarella Procuratore dell'istesso Collegio, e più volte Superiore, Visitatore ed Assistente Generale.

Il P. Gaetano Battimelli stato Preposito di S. Giuseppe, e di altre Case e Procuratore della Provincia.

Il P. Francesco Marziale attuale Maestro de' Novizj, e della Compagnia de' Bianchi, e stato Superiore.

Il P. Martino del Monaco attual Segretario di Provincia, e stato più volte Preposito.

Il P. Tomaso Cappella attuale Procuratore della Provincia, ed in oggi Superiore di Pietra Santa, e stato più volte Superiore.

Chiunque in Napoli questi soggetti conosce, già sa esser un gran falsario, e manifesto impostore, chi loro attribuisce l'infame nota, che di sopra fu riferita. Ma di grazia vediamo ciò, che di questi nel suo Costituto disse il P. Grimaldi. Interrogato egli, *al foglio* 55. *del Processo*, se li divisati Religiosi sian degni di fede, ovvero siano di cattiva fama, ed opinione, e se siano stati

ti inquisiti, processati, o castigati per verun delitto: risponde, parlando di tutti loro, di non sapere, nè giammai aver udito, che siano stati processati, nè castigati, nè che di essi per tal motivo corra cattiva opinione, e fama. Interrogato poscia delli suoi allegati fratelli Boniti, e del P. Martino Troise; risponde quel tanto, che dal Lettore rincontrar si potrà nel *Sommario al Num.* VI. essendomi parso conveniente l'esporre agli occhi del Pubblico quanto degli uni, e degli altri ei disse in quel suo Costituto, affinchè con tal documento apparisca, senza che di altro faccia mestieri, il disinganno, nell'osservare, come cotesto Santo Religioso (così lo chiama il Ribena) li testimonj da me indotti qualifica, e fa un processo contro li suoi intimi Consiglieri, e tra questi contro l'istesso travestito Sig. Donato Ribena. Nè per verità abbisognava all'integrità del P. Generale, nè alla mia coscienza l'andare in traccia di testimonj falsi, nè il far uso d'iniqui raggiri in una causa, ove li più gravi, li più sostanziali delitti, non con deposizioni di testimonj, ma con inalterabili documenti prodotti negli atti, e dall'istesso Reo confessati, piucchè a sufficienza si provano. Quando anche escluder si volessero tutti li testimonj fiscali, rimarrebbe pure ne' rispettivi libri delle Communità una convincente ed incontroverbile prova del reato del Grimaldi, la quale sarà molto difficile, che da lui possa giammai contrastarsi, come l'han ben riconosciuto quell'istessi Avvocati, nelle mani de' quali il medesimo Reo ha fatto capitare il processo per formare la sua difesa, la quale poi veduta abbiamo data alle stampe con citare i fogli della copia di quello. Con qual fatto appieno convincesi l'altra sonora, ed ocular falsità, con cui si dice, avergli il P. Generale vietato, che consultasse il processo con Avvocati Secolari: imperocchè se mai non bastasse l'istessa Scrittura distribuita in istampe a tutta Napoli, una tal'impostura smentiscesi coll'attestato, che si dà *nel Sommario Num.* VII. Conformossi, è vero, il Reverendiss. P. Generale, come doveva, alla disposizione *del Decreto* 47. *novissimo reformato*, ove vien proibito il dare al Reo un Difensor Secolare, su di che non potea egli usare di arbitrio; ma bentosto l'abilitò la sua gran clemenza col permettere, che il P. Buccini dilui difensore si consultasse con chi sembrato gli fosse, com' eseguì, e tuttora eseguisce. Che se in cose tanto palmari dal Grimaldi pretendesi allucinare il Pubblico, che mai non farà in altre, che di tal condizione non siano?

Ma siccome il mio scopo in questo scritto altro non è, nè esser dee, se non se la difesa della verità contro la calunnia, riserbandomi a tempo più opportuno di far palese ciò, che concer-

ne la giustizia, che mi compete, come Parte principalmente interessata nella pubblica vendetta; così toccherò solamente alcuni punti con fatti tali, che da essi a chiara vista convincendosi i delitti, serviranno di dimostrazione della falsità, con cui il Sig. Ribena ha procuraro, o di sminuirne la gravezza, o di sfigurar la realtà delle prove. E quì mi giova di notare a guisa di un proemio la particola del testamento fatto dal fu D. Giacomantonio Grimaldi, che tutta intera scritta rinviensi di proprio pugno del di lui figlio il buon P. Gian-Felice, ed autenticata da Notar Niccolò Gambardella. Dice dunque così: *Item esso testatore lascia al R. P. Gian-Felice Grimaldi al presente Provinciale de' RR. PP. Minoriti suo figlio legitimo, e naturale . . . . . annui duc. 12. sua vita durante &c. e vuole, che ascendendo il detto P. Gianfelice a Prelatura, se li diano, siccome in questo caso tantum li lascia duc. . . . . pro una vice per farsi un' anello &c.* Se un tal legato fu in quel testamento apposto, com' è da presumersi, con iscienza del P. Grimaldi; veramente è molto proprio ciò ad un Religioso, che ha professato col quarto Voto di non pretendere direttamente, nè indirettamente alcuna Dignità fuori della Religione, nè ammetterla senza comando espresso della Santa Sede! E quantunque tutta quella copia scritta sia di pugno proprio del P. Grimaldi; pure si conceda, che il di lui Genitore lasciato gli abbia quel tal legato senza sua intelligenza, e per lo paterno amore, che portavagli. E comechè noi, che da molti anni in quà lo conosciamo, acchetarci non possiamo in questa supposizione, veggendo le di lui lettere di pretenzione scoperta al Generalato, delle quali già abbiam di sopra favellato; nulladimeno io lascio libero al Pubblico, che si pieghi a quella parte, che più gli sembri, giacchè non ho voluto su di un tal punto accusarlo. Non dubito però, che sarammi fatta giustizia, se dirò, esser cosa abominevole, che un Religioso sia Usurajo pubblico, Commerciante, Proprietario, Disubbidiente, e Falsario. Lasciamo pur da parte altre cose, ed esponiamo una tal quale prova da constare, che il P. Grimaldi sia reo di questi delitti.

Stipulò egli un contratto col Collegio di S. Giuseppe di dargli a censo vitalizio duc. cinquecento alla ragione del sei per cento, con doversegli li frutti pagare per quadrimestri, e col patto di anticipargli sempre un quadrimestre, che si dovesse intendere incominciato dal primo di Gennajo, non ostante che il contratto non pria del dì 11. fosse fatto; e l'istromento, e consegna del danaro anche posteriormente ad un tal giorno seguisse. Questo è il fatto, su 'l quale io non voglio pormi a ragionare legalmente: e sebbene sappia, che la celebre Costituzione Piana regola-

golatrice de' censi, vieti la creazione di questi senza la presenza della numerata pecunia, sbandisca le anticipate paghe de' frutti, e molto più i patti di tali anticipazioni; talchè condanna come usurarj li contratti altrimenti da questa regola celebrati: tuttavia in tal legge positiva io non mi fermo, siccome nè anche in quella del S. P. Niccolò V.; avvegnachè sappia ancora, che non perchè in quelle Costituzioni tali cose siano condannate, perciò siano divenute illecite; ma appunto perchè non furono per lor natura mai lecite, perciò da quelle si proscrissero con aggiungervi la pena temporale della nullità, e caducità de contratti. Solamente dunque mi appiglio, che sempre mai fu stimato usurajo quel contratto, in vigor di cui si riceva più di quel che si dà. In questo, che abbiam per le mani, per conteggiare li frutti su la quantità capitale, o sorte pretesa costituirsi in duc. 500, dovea il P. Grimaldi effettivamente dare li ducati 500., e non 490. come diede, qualora nell' istesso atto venne a riprendersi ducati 10, che tanti importava il quadimestre da pagarglisi anticipatamente. Che più? Non è egli forse contrario alle leggi tutte, anzi all' istessa natura ripugna, il voler raccoglier frutti da una cosa, che per anche coltivar non si è potuta? e sarà lecito il poter esigere, anzi effettivamente prendersi li frutti di quel denaro, che non solo non si era potuto rinvestire nell'atto stesso, in cui fu consegnato; ma neppure pensato si era di prenderlo, non che rinvestirlo, in quel giorno, che assegnato fu per stabile principio del correr de' frutti, pria non solo della stipulazione dell' istromento, e della consegna della sorte, ma eziandio prima dell' istesso trattato? imperciocchè, come sopra si è detto, cominciò a correre il frutto, o sia interesse dal 1. di Gennajo, si pagò il quadrimestre antecipato, agli 11. del mese seguì il contratto, ed anche dopo stipulossi lo strumento, e si pagò il capitale pur dimezzato. Contratti tali, che punibili sarebbero, ed alla giornata punisconsi come usurarj ne' Secolari, ancorchè ignari; ed impuniti lasciar si dovranno nel Grimaldi persona Ecclesiastica, Regolare, Capo di una Provincia, e quell' uomo, le cui morali risoluzioni da tutti si venerano, secondo il ritratto, che abbiam veduto di lui fatto dal Signor Ribena? Anzi vie più si accresce la colpa, quanto maggiore si è la sfacciatagine, mediante la quale non si dubitò punto di annotare tutte queste usurarie circostanze negli atti del Capitolo, che per la celebrazione di un tal contratto si tenne, la fede del quale già prodotta negli atti *foglio* 14. si dà nel Sommario *Num. VIII*, insieme con altra dell' estratto dal libro dell' economia, donde costa l'effettiva paga anticipata de' frutti; come pure un' altra fede delle partite ricevute in conto de' detti frutti antici-

 pati

pati scritte di proprio pugno del P. Grimaldi nel suo libro de' conti negli atti al *foglio* 180. colla qualificata enunciativa da lui stesso apposta -- *Come per patto* --

Che il medesimo P. Grimaldi sia reo abituato di questa sorte de' feneratizj contratti, lo danno ben a divedere le lettere cambiali appresso di lui rinvenute, e negli atti presentate dal *foglio* 115. *sino al* 121. *exclusive*, importanti la somma di ducati 496. Napolitani, scritte e tratte dagli scribenti sopra loro stessi, e pagabili nello stesso luogo, ove quelle si scrissero: le quali lettere da chi l'intende, ben si scorgono contenere un cambio secco da tutte le leggi vietato e più rigorosamente agli Ecclesiastici, non che alli Regolari. Nè con minor evidenza si raffigura il di lui antico commercio dall' istromento prodotto in processo *fogl.* 113, nelle cui vendite, e rivendite finora non ha egli mostrato, nè credo, che mostrar possa, le necessarie licenze della Religione, che alla stipulazione premetter si dovevano. Aggiungendosi inoltre, che non avendo avuto in tutto il tempo, che stiede in Sicilia altro, che il tenue livello di sua Casa certamente non sufficiente al suo Religioso-mantenimento, non con altri mezzi potè accumular quella gran somma di danaro, con cui in Napoli ritornossene, e della quale continovamente millantavasi, che con tali commercj, e contratti.

Passiam oramai al secondo Capo di accusa nell' esser di *Proprietario* consistente, intorno al quale procurerò di tenermi brieve, giacchè non conviene per ora manifestare quanto sul processo riffetter si dee. Non v' ha dubbio, che il Voto della Povertà talmente lega il Religioso, che lo vuole affatto spogliato del dominio delle cose, senza che altro rimangagli, se non se il semplice uso di quelle, che da' Superiori gli si permettono: Onde molto bene conciliasi, che un Religioso sia ricco, nè però manchi al Voto della Povertà, quante volte il di lui animo sia sempre pronto ad abbandonare eziandio quel semplice uso concedutogli del denaro, allorchè gli venga ciò dal superiore ordinato; siccome per lo contrario si frange questo Voto da chi ritenga per uso proprio vil somma di danaro, con animo di non isvelarla alli Superiori, o di servirsene con piena indipendenza, come se assoluto padrone ne fosse. Questo in poche parole si è quel tanto, che essenzialmente sotto il Voto della Povertà nella sua maggior ampiezza, ed estensione comprendesi; e quindi appunto deriva, che siccome gli atti interni dell' animo per esser dagli Uomini giudicati, debbon rendersi manifesti dagli atti esteriori; così vengono a specificarsi alcuni, da' quali convincer si possa proprietario un Religioso: e tra li molti, che se n'additano,

niuno -

niuno maggiore pruova puol mai fare di quell' istromento, che dal Religioso si stipuli, come padrone del denaro; sul che sebben poscia venga da'Superiori avvisato, ritrattarlo non voglia, ma pertinace nell' illecito possesso persista. Tali appunto sono li Vitalizj dal P. Grimaldi nel tempo del suo primo Provincialato per suo maggior merito costituiti senza veruna licenza del Sommo Pontefice, o della Sagra Congregazione, anzi nemmeno della Consulta Generale, a cui, come Provinciale, egli era immediatamente soggetto. E quì si disinganni ormai chi a legger si faccia il *Num. IX. del Sommario*, ove rinverrà li documenti, che tali fatti ben provano; e tra quelli ritroverà, che il Reverendiss. Nunnez Generale di quel tempo fu quest' istesso punto, benchè senza alcun frutto, lo ammonì. Ivi ancora vedrà l'illecite condizioni, colle quali stipulò col Capitolo Locale della Casa di S. M. Maggiore di Napoli, che gli si dasse il Casino di S. Gennaro per servirsene indipendentemente dalli Superiori, non ostante che da questi negata gli si fosse tal dimanda, comechè irreligiosa, e scandalosa innanzi agli occhi de' Secolari; a'quali non giammai lecito sembrar potrà, che un Religioso a suo arbitrio, e come se fosse un Principe, ritenga una casa di delizie, e divertimento. Non mica accuso il P. Grimaldi di esser proprietario per le frivole ragioni, colle quali sfigurar si procura dal Signor Ribena il delitto, e tenta di scioglierne il nodo alli *fogli* 56, *e* 57, arrogandosi in quest' ultimo la facoltà di condecorare il Grimaldi col titolo, che sebbene da lui procurato, non ha mai avuto, di *Lettor Giubilato*; dico, e dico bene, ch' egli è proprietario, e tale l' ho provato sul processo con testimonj, e scritture. Sò bene, che non si oppone al Voto della povertà il ritenersi dal Religioso il livello, o vitalizj, nè che da se gli amministri, qualora ritenganſi, contrattinsi, ed amministrinsi colle debite licenze; ma non potrà additarmisi dal Signor Ribena un solo Dottore, che dica, potersi tali cose ritenere, ed amministrare senza le licenze, ed indipendentemente. Se dunque il P. Grimaldi, allorchè era Provinciale, non riconosceva, ne riconoscer poteva altro Superiore immediato, se non se il Sommo Pontefice, ed il suo Generale, o solo, o colla sua consulta; e se da niuno di questi ebbe il permesso, nè per creare a suo favore de' censi vitalizj, nè per intestare a se l'entrate delle Case per esiggere di quelle i frutti, nè per amministrarli da se stesso, siccome una tal negativa vien provata al citato *Num. IX. del Sommario*; chi mai togliergli potrà il reato di proprietario? A vista di una pruova sì reale, e sì convincente non ho già bisogno di ricorrere a dar di mano all'altre dal

processo risultanti, nè a giustificare, se sia vero, che allor quando egli sì lodevolmente, (come dice Ribena) esercitò la carica di Maestro de' Novizj, facesse fare sotterra una gran buca per riporvi il danaro, che riteneva, come alcuni l'accusano; nè molto difficil sarebbe rinvenire in Napoli quell' istesso muratore, che con gran sua edificazione la fece. Tutto ciò io di buon grado all'istesso Signor Ribena lo dono, purchè inalterabili siano le prove efficaci, che di sopra ho addotte.

Ed eccoci al punto della *disubbidienza*, la quale mai sempre è stata, è, e sarà la caratteristica del P. Grimaldi. Legganfi pure i Registri della Consulta Provinciale di Napoli, e quelli della Consulta Generale in tempo del Generalato del Reverendissimo Nunnez, ed in altri, chè con essi si potrà ben compilare una prolissa storia della di lui eroica ubbidienza, ed umiltà, come pure del rispetto, che per tutte le leggi portar dovea al Capo della Religione. E per formare un retto concetto su tal punto basti al Lettore scorrer cogli occhi il *Numero* X. *del Sommario*, ove vedrà due lettere prodotte nel processo alli fogli 162. e 167., ed il memoriale dato in quel tempo alla Sagra Congregazione coll' annesso rescritto -- *Nuncio Apostolico*, *qui juris & facti remediis cogat Provincialem ad parendum P. Generali* -- qual documento è parimente negli atti al foglio 134. prodotto Fu quest' istesso memoriale per divina disposizione appresso del medesimo Grimaldi ritrovato, acciò servir potesse di una evidente testimonianza della di lui indocilità, del modo incivile di procedere, dell'animo vendicativo, raggiratore, e calunniatore, ed alla perfine della Regola da lui osservata di Cristiana mansuetudine verso li suoi Fratelli, in Agnone compianta, in Sicilia conosciuta, ed in Napoli per molti anni sperimentata. Quindi potrassi dal lettore riflettere quanto il P. Grimaldi esercitato abbia la pazienza di molti onorati, e timorati Religiosi, e quanto colli mezzi stessi ora eserciti quella del presente Generalizio Governo; e per conseguenza quanto si adatti in dosso a questo Santo Religioso quella veste dal buon Ribena accommodatagli -- *tanquam ovis ad occisionem ductus est* -- La di lui contumace disubbidienza nella Causa del P. Brussone ben chiara apparisce nel decreto della Consulta Generale già di sopra citato, pria che il Rev. P. Generale da Spagna venisse; e quella in cui presentemente persiste, si scorge dal processo, incominciando dalla pubblicazione sino al fine di esso, nel non volere far le difese, che tante volte gli sono state ingiunte, ed ordinate, e con varj raggiri, e pretesti ha procurato di esimersene, ed al presente cerca d'impedire presso il Regio la Commissione

man-

mandata dal Generalizio Governo al P. Francesco Castagnola di formare il suo processo difensivo, coll' aver fatto presentare dal di lui Fratello D.Francesco Grimaldi l'empara avanti il Signor Marchese Fraggianni (e pur questo di lui Fratello in ritrattazione di un' infame memoriale al Sommo Pontefice presentato sotto il suo nome contro del Padre Generale, fece sotto la copia una dichiarazione, e lode del medesimo P.Generale, e della di lui condotta, *come dal Sommario Num.* XI.) oltre l' aver ripugnato il Grimaldi ai più volte offerti gli vantaggiosissimi progetti dallo stesso P.Generale a sol fine di terminare una tal causa, e toglier di mezzo ogni motivo, che rende scandalosa in questa Città la di lui condotta, e de' suoi aderenti: li quali per vivere a seconda delle loro pessime inclinazioni, inventano sempre più alla giornata nuove falsità per colorire la loro manifesta disubbidienza, ed impedire ogni buona, e prudente risoluzione del P. Generale, e sua Consulta.

Che falsario sia il Grimaldi si convince *dal foglio 106. del Processo*, ove originale si ritrova la carta da lui strappata dal libro delle risoluzioni Provinciali colle sottoscrizioni di tutti gli Assistenti, ad oggetto di fare scrivere in vece di una di quelle altra diversa risoluzione, che venne dettata dal P.Andrea Bonito e la minuta di *questi* si riconosce nel *fogl. antecedente del Processo*. Nè sia, che il Grimaldi negar possa un tal fatto da lui confessato nel costituto *al fogl.* 84. *degli atti*, ove così dice -- *Ed io conservo lo stesso foglio stracciato*. Ed in fatti fu rinvenuto tra le di lui carte. Inoltre si aggiunge l' aver egli introdotto, e fatto votare in diverse Consulte li Visitatori, i quali per nessun titolo introdur vi si potevano, e per muovergli a ciò fare con diversi pretesti ingannogli. Di questo fatto sì irregolare ne abbiamo la prova nel libro stesso delle Provinciali Risoluzioni, e nel medesimo suo Costituto.

In oltre, *al foglio 76. a tergo*, interrogato egli, se presentato avesse a Sua Maestà alcun memoriale, che spiegasse il tempo, ed a nome di chi presentollo, il contenuto di esso, e il rescritto ottenutone, risponde -- *Padre sì, hò dato Memoriale a Sua Maestà .... -- e questo Memoriale fu dato a nome mio, quale fu rimesso &c.* -- Il Signor Ribena nelle sue difese ci dà (ed io gliene rendo grazie) il tenore del memoriale, di cui parlo, che incomincia -- *Il P. Gian Felice Grimaldi Provinciale de' Cherici Regolari Minori sì nel suo proprio nome, come de' Religiosi tutti del suo ordine, fedelissimo Vassallo della Maestà Vostra &c.* -- Tralascio la giusta critica, che si merita quest' ultimo predicato, che si appropria, intorno alla cui verità, o

 falsi-

falsità vi sono altri documenti, che quì non cadono in acconcio; e solo mi porto ad esaminare il primo inciso. E vaglia sempre il vero: Che il P. Grimaldi parli in nome suo in un memoriale tanto indegno di esser presentato ad un Sovrano, è senza dubbio male: ma che giunga il di lui coraggio a mentire così alla scoperta, parlando col suo proprio, e legittimo Monarca in nome di tutto il suo ordine, egli è una temerità degna del più severo castigo. E dov'è la procura, o il mandato del P. Generale, e della sua Consulta, che son quelli, che tutta la Religione, e li suoi particolari rappresentano, dato mai al Grimaldi, per potere egli dire, che si presenti al Re *in nome de' Religiosi tutti del suo ordine*? Non è ella questa una manifesta ingiuria, che all'istesso Monarca s'irroga pretendendo di muoverlo colla falsa rappresentanza di tutto un corpo di Religione, e questo infamare con renderlo autore di un memoriale, in cui espressioni contengonsi indegne di esser concepite nella mente di alcun sensato Religioso, e molto meno di quei, che dell'Ordine il Supremo Consiglio compongono? Non sarebbe forse delitto, e delitto gravissimo, che un particolare cittadino di questa fioritissima Metropoli osasse di presentare al Sovrano un memoriale in nome suo, e di tutta la Nobiltà Napoletana, di espressioni improprie ricolmo, colle quali la condotta di un sì rispettevole Ordine si screditasse? Ed in tal caso non si sarebbero forsi al Re dalla Nobiltà stessa le più premurose istanze per ricevere la condegna sodisfazione di un tale attentato? Or dunque per qual motivo non potrò io chiederla al mio P. Generale contro al Grimaldi come impostore di tutta la Religione, e de' suoi particolari; e vie più nel caso, in cui l'istessa Religione stà soffrendo le risulte della Regia giustissima determinazione da notarsi *nel Sommario Num.* XII. Da qual memoriale nasce alla Religione tutta senza fallo l'azione di riclamare contra il Grimaldi per gli danni e nella fama, e negl' interessi pur troppo cagionatile.

Prosiegue l'infausto memoriale con esporsi la grandezza, e magnificenza della fabrica della Chiesa di S. Maria Maggiore fatta a proprie spese della nostra Religione, dicendo, che meritamente chiamar si puole ornamento decoroso di questa grande Metropoli: *Pur nondimeno* (soggiunge) *si rende oltre modo oscuro il suo lustro, e minorato in gran parte il culto, che si tributa con i continui esercizj di pietà, che si praticano a pro de' Fedeli all'Altissimo, per la Parocchia, che in essa risiede; poichè grandemente quelli disturba, e ne scema il decoro*. Se il P. Grimaldi consultato si fosse e chiesto avesse il necessario permesso al Governo Generale per dare codesto memoriale, si persuaderà mai veru-

runo, che permesso gli sì sarebbe stato di apporvi una espressione sì temeraria, denigrante, e scandalosa? Temeraria, dico, perchè senz' alcun fondamento ivi si afferma, che l'esercizio della Parocchia scemi il culto Divino: denigrante il santo esercizio della cura dell'anime, rappresentando, che questo il culto Divino disturbi, e ne scemi il decoro; e conseguentemente viene ad essere scandalosa, e delle pie orecchie offensiva. Ciò dunque supposto, a me per ora non abbisogna, per sufficiente informazione del Pubblico, far ricorso alla criminalità dello spergiuro, che in questo caso il P. Grimaldi commise, di cui nel processo già convinto rimane.

Quanto ho finora esposto sufficiente mi sembra a poter formare una idea, che l'innocenza del P. Grimaldi non è ingiustamente perseguitata, come afferma il Ribena; ma solo di essersi fabricato un processo a più non potere dalla giustizia, ove provati si sono tutti i delitti, de' quali nella mia prima istanza fiscale l'ho accusato. Nè quì ho voluto esporre quanto nel processo stesso si riconosce, e pretende il Signor Ribena inorpellare in rapporto alle Messe, perchè dal pubblicarlo maggiori inconvenienti ne seguirebbero: basta solo, che sia innanzi agli occhi de' Giudici, i quali vedranno il Reo convinto, ed in una gran parte di questi delitti confesso: siccome pure rispetto all'alienazione de' beni di S.Maria Maggiore; intorno alla quale separatamente dal Capitolo di quella Casa se ne promosse formale istanza, che unita al Decreto del P. Generale si dà nel *Sommario al Num.* XIII. ed ivi si notano parimente le risoluzioni di questo Capitolo Locale, e della Consulta Provinciale di Napoli, nominando un suo Commissario nella Romana Curia colla facoltà di agire ne' Tribunali competenti contra il P. Grimaldi. Da questi documenti ben si viene a conoscere, non essere i malvaggi soltanto coloro, che la di lui supposta innocenza perseguitano, ma bensì tutto il Capitolo della Pietra Santa, o di Santa Maria Maggiore, e tutta la Provincia nella sua Consulta rappresentata.

Termino tutto il mio dire con una riflessione, mediante la quale spero, che rimarrà il Pubblico affatto disingannato. Se l'innocenza del P. Grimaldi è sì manifesta, come si pubblica in tante stampate scritture; e perchè non la fa constare nel proprio Tribunale, ove sei sono li Voti, che vi concorrono, de' quali temerario sarebbe il voler presumere, che tutti vogliano ciecamente cospirare ad aggravare le proprie coscienze, col condannare un Innocente? Ma quando anche ciò fosse; e perchè non ha condiscesò il P. Grimaldi al progetto dalla Religione propostogli (da vedersi al *Sommario Num.* XIV.) di spogliarsi anche

 del-

della prima istanza, ed al Sommo Pontefice rimetterla? Eh, che forsi non si vede, che il non accomodarsi ad un sì pio, e ragionevol progetto è un volere con falsità, ed artifizj eludere la giustizia, andando in traccia di dilazioni per potere vie più la Religione, ed il di lei Governo oltraggiare? Il non voler condiscendere, che si faccia il processo difensivo, non ostante l'essersi già nominati due distinti Commissarj in diversi tempi, dopo le tre legali monizioni, e spirati tutti li termini giudiziali, non indica forsi chiaramente, esser sì notorio il di lui reato, che soggettarlo non osa alli termini di una giusta difesa? Nella causa del P. Bruffone si dovetter da costui interporre diversi ricorsi, acciò non venisse senza essere udito dal Grimaldi giudicato, e pur con somma ingiustizia conseguir nol potè; ed ora che con tanta efficacia intende la Religione udire il Grimaldi per non sentenziarlo *inaudito*, non vuole questo Religioso sì buono, sì ubbidiente, sì mansueto, e prudente, de' Giudici spassionati le brame appagare. Da qual motivo mai nascerà sì notabil differenza? Il Pubblico forsi meglio di me l'intenderà, cui per non più tediare, conchiudo colle parole di San Paolo *nella seconda a Timoteo cap.* 3. = *Erunt homines seipsos amantes, cupidi, elati, superbi . . . . . Parentibus non obedientes . . . . . sine pace . . . . . immites, sine benignitate, proditores, protervi, tumidi, & voluptatum amatores magis, quàm Dei, habentes speciem quidem pietatis, virtutem autèm ejus abnegantes. Et hos devita.*

SOMMARIO

Al P. Martino Troisio de' Chierici Minori Assistente Provinciale. Napoli.

N. I. Lettera del P. Grimaldi scritta la sera avanti dell'elezione del Generale.

PAssistente stimatissimo, appunto adesso si è fatta l'elezione degli Aggiunti, e sono li PP. Viceprepolito Barsanti, P. Rota, e Miralta, domattina si farà l'elezione del nuovo Generale, per essere già intimata per l'ore 12. Il Signore sia quello, che ne dia Superiore, che *sit ad ædificationem, non ad destructionem.* Di certo non posso dirle, chi sarà eletto, perchè sento qualche nuovo disparere, ma la parte unita come pigna sta forte nel suo dettame, e per essere la maggiore in numero ha l'inclusiva. Godo, che si spicci presto, per presto ritornarmene, mentre quì ci perderei lo stomaco . . . . dopo pranzo. Adesso in punto mi si dice, che forse saranno Generale il Padre Rossi, lo faccia Iddio . . . Di V.R. — Roma 17. Giugno 1757. — Umilifs. ed Affezionatifs. servo nel Signore Gianfelice Grimaldi C. M. Provinciale.

Al Molto Rev. Padre, e Padrone osservandiss. Il P. Provinciale di S. Maria Maggiore. Nap. 16. Aprile 1747.

N. II. Lettera della Signora NN. scritta in Napoli.

PAdre stimatiss. Vi rimetto la lettera del Sig. Cardinale Carrafa, e un'altra per il Sig. Cardinal Ruffo, che mi è riuscito avere, e nel tempo stesso mi prendo la libertà di mandarvi una bagattella, acciò la conservate per ricordo di me nel vostro viaggio, che sempre più ve lo desidero felice, e con tardo ritorno, sperando vedere adempito i nostri desiderj, ma principalmente i miei, correndo la maggiore stima possibile per la Paternità Vostra: sono poi a pregarla, sempre che non li sia di positivo incomodo, farmi grazia condurmi in Roma una scatola diretta . . . . Subito che averò qualche risposta delle consapute lettere, non mancherò avvisarlo. Faccia grazia mandarmi scritto il nome della loro Casa di Roma.

Nap. oggi Martedì.

Altra della stessa Signora al P. Provinciale.

PAdre mio stimatiss. sono a rispondere al vostro gentilissimo biglietto, ringraziandovi vivamente dell' incomodo, che vi compiacete prendervi, per favorirmi della scatola, che avviserò in Roma, siccome mi fate grazia dirmi. Per le lettere man-

detevi, non contenendo se non solo il vostro affare, potrete praticare ciò, che meglio stimate per la facilitazione di esso, che è tutto il mio impegno, vivendone con somma premura, come farò sempre per tutto quello, che sarà di vostro vantaggio. Finora nè la risposta dell' Eminentiss. Orsini, nè dell' Eminentiss. Albani è giunta alle persone, che hanno scritto, se mi giungeranno o per Sabbato, o per Lunedì, non mancherò rimettervele in Roma, assicurandovi, che mi ritrovarete sempre pronta a servirvi, che non potete darmi maggior piacere, che comandarmi, e pregandovi tenermi raccomandata.

Molto Rev. Padre, e Padrone Osservandiss.

Altra della stessa Signora diretta al suddeto in Roma in S. Lorenzo in Lucina.

LUsingandomi, che V. Paternità domani giunga felicemente, siccome ne bramo i riscontri, anticipo i miei desiderj nella speranza di sentirla in perfetta salute, e nel tempo stesso devo parteciparle la risposta dell' Eminentiss. Orsini, ed è, che avendo fatto le sue premure, e con l' Eminentiss. Albani, e coll' interino Ministro di Spagna, e non meno l' uno, che l' altro gli avevano risposto, che fino che fusse ad insinuare, e suggerire a i Votanti di eliggere la Persona di V. Paternità l' averebbe ben volentieri fatto, ma prendere impegno con autorità, trattandosi di Capo di Religione, incontravano difficoltà farlo, senza la volontà de i Religiosi, che erano sottoposti al Superiore. La lettera tanto non l' ha rimessa originalmente, essendo risponsiva a più affari. A me rimane ora l' impazienza di avere più favorevoli riscontri della Paternità Vostra, che la prego compiacersi notiziarmi dello stato dell' affare, e darmi il vantaggio de i suoi comandi per poterli &c. . . . . Di V. Paternità — Napoli 22. Aprile 1747. — Divotiss. ed obbligatiss. serva vera N. N.

Molto Rev. Padre, e Padrone osservandiss.

Altra della medesima Signora mandata al suddetto in Roma in S. Lorenzo in Lucina.

COn molta maraviglia ricevo una stimatissima di V. Paternità, con la quale vedo, che non vi sia pervenuta la mia scrittavi in data de' 22. con la quale vi partecipavo la risposta dell' Eminentiss. Orsini; ed era, che li due consaputi soggetti diceano, che il cooperare alla elezione con le persuasive, averebbero ben volentieri fatto, ma con autorità trattandosi di Capo di Religione ripugnavano il farlo: ma sentendo quanto mi fate grazia dirmi, dubito de i loro animi, ma spero in Dio, che vi renda giustizia, che è sopra di tutti. Vi rimetto la risposta dell' Eminentiss. Ruffo, e tutto che conoscerete, che io possa ser-

servire alla Paternità Vostra, la prego non tralasciare di comandarmi &c. . . . . Di V. Paternità — Napoli 29. Aprile 1747. — Divotiss. ed obbligatiss. Serva, che lo stima N. N.

Molto Rev. Padre, e Padrone colendiss.

Altra simile della stessa Signora mandata in Roma — Al Molto Reverendo Padre, e Padrone Osservandissimo. Il P. Gio: Felice Grimaldi Provinciale di S. Maria Maggiore di Napoli C. R. Minorita. S. Lorenzo in Lucina. Roma.

QUanto mi danno contento le due da V. Paternità scrittemi per riconoscerlo in perfetta salute, altre tanto mi dà somma pena la poca speranza, che vi è, di vedere adempiti i nostri comuni desiderj, e riconosciuto il suo merito, che per lo spesso la fortuna non lo siegue, lo prego sapersi conservare, e vivere persuaso, e sicuro non meno della parte, che prendo all'ingiustizia, che la brama, che nudrirò sempre di poterlo servire; siccome mi ritroverà pronta ad ogni suo comando, lusingandomi d' incontrare maggior fortuna nel servirlo, e nell'impazienza di ricevere le lettere di Lunedì per sapere l' Elezione, ed in che grado rimanga per ora, con tutto il rispetto li bacio le mani. Di V. Paternità — Napoli 6. Maggio 1747. — Divotiss. ed obbligatiss. Serva, che lo stima N. N.

Molto Rev. Padre, e Padrone osservandiss.

Altra della stessa Signora mandata in Roma coll' istessa soprascritta.

COn somma pena fin da Lunedì seppi da S. Maria Maggiore, che si era fatto il P. Generale, e con una Nota, che mi mandarono, vi era il Nome di V. Paternità fatta Procuratore della Provincia, il che nè pure sento dalla vostra lettera, forsi per averlo rinunziato tale impiego, Io non posso dirli altro, che la mia gran dispiacenza per li torti, che si son fatti. Ma si suol dire, che la Fortuna non siegue il merito, come accade nella sua Persona. Il Signore lo vuol mortificare per inalzarlo nello spirito, in cui è dedito il suo santo oprare, e lui li rimunererà quel che mancano li altri: sono nella mortificazione di averlo tanto mal servito, ma si deve appigliare alla sola volontà, che è tutta per servirla . . . . Di V. Paternità — Napoli 13. Maggio 1747. — Divotiss. ed obbligatiss. Serva vera N. N.

Die 2. Septembris 1757.

N. III.
Decreto ultimo della Consulta Generale nella causa del P. Brussone colla remissione al Reverendissimo P. Generale.

IN Consultatione Generali legitime congregata ab Adm. Rev. Patre Francisco Xaverio Soffietti Primo Assistente Generali, atque Vicario, lecto decreto Consultationis Provincialis Neapolitanæ Provinciæ emanato die 30. Augusti vix elapsi contra Patrem Gregorium Brussone in causa Administrationis Procuræ Domus Sanctæ Mariæ

Majoris; Patres ejusdem Generalis Consultationis idem decretum irritant, abrogant, & damnant, tamquam ex se injustum, utpote quia contra Ordinem Juris, scilicet inaudita parte, & tamquam contrarium Decreto hujus Adm. Rev. Consultationis die 23. *Julii dato, in quo Adm. Rev. Patres improbato præcepto Sanctæ Obedientiæ dicto Patri Bruffone imposito, mandarunt eidem Consultationi Provinciali admittere debere Instantiam Inquisiti, & ejus personale examen super imputationibus ipsi faciendis, omnibus exhibitis documentis, excipere; deinde remotis Accusatoribus, si qui adessent, procedere ad deliberationem, & sententiam. Cumque contra, & perperam totum factum sit, minime attento jure communi, & peculiari nostrarum legum, Patres hujus Gubernii Generalis præcipiunt, ac imperant dictæ Consultationi Provinciali, nullatenus procedere amplius posse, ac debere in dicta causa contra dictum Patrem Brussone, quem totaliter exemptum a judicio dictæ Consultationis volunt usque ad proximum adventum Adm. Rev. Patris Nostri Generalis & sibi reservant jus procedendi contra irregularitatem, & contumaciam dictæ Consultationis Provincialis; hæcque omnia sancita fuerunt per secreta suffragia* — Siegue la firma di tutti i Padri Assistenti Generali.

Die 14. *Decembris* 1757.

N. IV. *Attestato della determinazione della Consulta Generale concedendo al Reverendissimo Generale amplissime facoltà nelle cose potessero accadere in Napoli.*

IN Consultatione Generali legitime congregata ab Adm. Rev. Patre Nostro Josepho Esquivel Præposito Generali per secreta suffragia data fuit facultas Adm. Rev. Patri Nostro Generali eundi Neapolim, & ultra mensem extra Urbem commorandi, eidemque collata fuit omnis auctoritas hujus consultationis Generalis in omnibus, & per omnia, in quantum fieri potest — Franciscus Xaverius Soffietti C. R. M. Assistens Generalis — Franciscus Landulfi C. M. Assistens Generalis — Michael Angelus Patti C. M. Assistens Generalis — Joseph Vasco C. R. M. Assistens Generalis — Hieronymus Pedemonte C. M. Procurator Generalis — Bernardinus de Hasta C. R. M. Secretarius Generalis.

Nos infrascripti facimus fidem, qualiter Adm. Rev. Pater Generalis in suprascripta Consultatione non suffragavit — Franciscus Xaverius Soffietti C. R. M. Assistens Generalis — Franciscus Landulfi C. M. Assistens Generalis — Michael Angelus Patti C. M. Assistens Generalis — Joseph Vasco C. R. M. Assistens Generalis — Hieronymus Pedemonte C. M. Procurator, & Prosecretarius Generalis.

Mol-

Sotto li 28. Gennaro 1758. fu letta nella molto Rev. Consulta Generale la stimatissima di Vostra Paternità molto Rev., e l'attestato de' Religiosi sottoscritti, ed avendo questa dalli trasmessi documenti inteso i gravi delitti di cotesto Padre Provinciale, comprovati eziandio da' fatti incontrastabili, per i quali in vigor delle Leggi è necessario venire alla di lui deposizione, ma ancora le di lei Paterne amorevoli persuasioni, per liberarlo dal dissonore, indottive a spontaneamente rinunziare l'offizio e li tanti altri vantaggiosi progetti da lui rigettati con protesta di voler soggiacere al processo: siccome concordemente loda le sudette amorevoli persuasioni usate col medesimo per abbondare in clemenza; così ancora approva la determinazione presa di procedere giuridicamente per non pregiudicare alla giustizia; e con pienezza di stima si rassegna — di V. P. M. R. — Roma 31. Gennaro 1758. — Umiliss. Divotiss. ed Obbligatiss. servi, e figli in Cristo Francesco Saverio Soffietti C. M. Assistente Generale — Girolamo Pedemonte C. M. Procuratore, e Prosegretario Generale.

N. V.
Lettera della Consulta Generale mandata in Napoli al Reverendissimo P. Generale, estratta dal libro ove si registrano le lettere della Consulta Generale fol. 140. a ter.

Attestiamo Noi qui sottoscritti, e facciam fede, come a dì 23. Gennaro 1758. circa l'ore 23. essendo stati chiamati dal Nostro Rev. P. Generale Giuseppe Esquivel ritrovammo in sua stanza esso Rev. P. Generale, il P. Provinciale Grimaldi, ed il Signor D. Giuseppe Buccarelli Avvocato de' Poveri della Nunziatura di Napoli, portato dal sopradetto Padre Grimaldi, e da lui eletto a difenderlo. Ed alla nostra presenza il sopradetto Padre Generale con sommissione, e parole di Padre veramente affettuoso da intenerire, ed edificare chicchesia, principiò a persuadere al Padre Provinciale Grimaldi, affinchè spontaneamente avesse rinunciato al Provincialato, per evitare il disonore del Processo, che contro lui infallibilmente sarebbesi formato, e conseguentemente le pene ad esso corrispondenti, giacchè indispensabilmente dovea essere deposto per alcuni certi, ed indubitati gravissimi Capi, che a lui si apponevano, e che al detto Rev. P. Generale con piena certezza costavano, com' egli da Generale ne faceva indubbitata fede; Ma il P. Provinciale rispose, che non voleva affatto rinunciare, e che si fosse pure formato il Processo contro di lui.

Attestato della proposizione fatta al P. Grimaldi di rinunziare, per scanzare il dissonore suo, e della Religione.

Per maggiormente muoverlo a questa rinuncia il P. Generale fè al Padre Provinciale Grimaldi molti progetti. Primieramente gli progettò, che avesse fatta la rinuncia nel seguente tenore, cioè — Ch' egli ritrovavasi Provinciale, perchè il P. Lomellino al-

allora Generale l'aveva forzato ad esserlo, su la speranza, ch' egli averebbe domati, e rassodati alcuni discoli di questa Provincia: ma che non essendoli riuscito di ciò fare, rinunziava ad un tanto impiego, molto per lui gravoso; promettendo il P. Generale di fargli sotto tal rinunzia un decreto molto per lui vantaggioso, commettendo, ed esagerando in esso la sua umiltà, ed il suo Zelo: ma il P. Provinciale rispose di non voler fare affatto rinuncia, e che voleva esser processato. Secondariamente gli progettò, che avesse fatta la rinunzia, e l'avesse data in mano del suo Avvocato da lui eletto D. Giuseppe Buccarelli, con darli facoltà, e licenza di dare la detta rinuncia al Padre Generale, ogni qualvolta il sopradetto Avvocato, dopo aver udito dal P. Generale li Capi, che si apponevano al P. Provinciale unitamente con le sue prove, avesse giudicato, che doveva esser deposto. Ma neppure a questa condizione si arrese il P. Grimaldi protestandosi, che non averebbe mai rinunciato, ma che voleva esser processato, e deposto per riconoscere li suoi delitti. Onde si determinò, che si formasse il Processo contro di lui. Così facciam fede, e ci sottoscriviamo di proprio pugno. Napoli S. Giuseppe 24. Gennaro 1758. — Giuseppe Vasco de' C. R. M. Assistente Generale affermo, *ut supra* — P. Luca Citarella C. M. attesto, e confermo come sopra — Giovanni Dragone C. R. M. attesto, e confermo come sopra.

Eminentiss., e Reverendiss. Signori.

Memoriale del P. Cardenas in S. Congregazione de' Vescovi e Regolari contro li PP. Grimaldi, e Boniti.

ESsendomi pervenuto alla notizia, che il P. Gio: Felice Grimaldi Sacerdote Professo de' Chierici Regolari Minori Proposito Provinciale di essi nella Provincia di Napoli abbia presentato a' piedi di Nostro Signore felicemente Regnante un memoriale pieno di falsità, ed inique calunnie, c. r., venendo io principalmente in esso accusato, mi veggo nell' obbligo di rispondere un per uno alli Capi contenuti nel medesimo, affinchè l' EE. VV. con quel fino altissimo discernimento, di cui sono dotate, venendo alla cognizione del vero, possano farne quell' uso, che sembrerà più proprio alla di loro ammirevole prudenza.

Asserisce dunque in primo luogo il Grimaldi —, *come fino dal mese di Giugno dell' anno 1756., celebrandosi il Capitolo Provinciale in Napoli colla presidenza del Generale dell' ordine Giulio Cesare Lomellino fu a pieni voti canonicamente eletto alla carica di Provinciale, quale accettò per ubbidienza, non potendo avere altro motivo, atteso che un' altra volta dodici anni addietro era stato onorato di simile carica, e che eletto a tale impiego, così per debito,*

come

come per premure fatteli da quel zelantissimo Generale, *dovè l'oratore togliere alcuni abusi contrarj alla regolare disciplina*, *e frenare la discolezza di molti Religiosi*, *che non intieramente corrispondevano alla propria Professione*, *dal che ne nacque lo sdegno in costoro*, *che perduto di mira il proprio debito*, *cominciarono a sollevarsi sediziosamente contro l'Oratore; ma fino dal mese di Maggio* 1757. *non poterono profittare di cos' alcuna presso del mentovato Lomellini Generale*, *a cui erano ben note le qualità de' ricorrenti*, *e li di loro spiriti sediziosi*: *onde la Provincia sudetta ben regolata vedeasi*, *ed in tranquilla pace* —. Son queste le precise parole, colle quali s'esprime il Grimaldi nella sua supplica; ma quanto di falsità contengono le medesime rileverassi facilmente da ciò, che siegue.

Dice egli adunque, d'essere stato a' pieni voti eletto Provinciale, quando che nella sua elezzione i Padri più zelanti non concorsero, alcuni de' quali col Crocefisso alle mani si portarono a' piedi del P. Generale Lomellini per rimoverlo dalla sua ostinata risoluzione (in cui ritrovavasi forse per essere stato ingannato, non potendosi dubitare della di lui probità de' costumi) mettendoli sotto gli occhi il danno, che dalla medesima sarebbe risultato nella Provincia tutta, per non dire nella Chiesa di Dio, nè vi mancarono degli altri, i quali, per dir liberamente il di lor parere, incorsero nella indignazione del P. Generale Lomellini; e buona parte di quelli, che votarono al di lui favore, furono pigliati con raggiri, inganni, ed ample promesse. Dice inoltre di *essere stato canonicamente eletto*, senza riflettere, che per dirsi Canonica una elezzione non può ammettersi in essa a votare, chi non abbia un tal jus di votare, se dunque votò nella medesima il P. Francesco Maria Rossi attual Visitatore della Romana Provincia contro il prescritto delle nostre Leggi, approvate dalla S. Sede, rilevasi, che nè fu Canonica l'elezzione, nè fu a pieni voti eletto, se per deficienza di voti appunto si ammise a votare chi non avea tal giurisdizzione. Proseguendo inoltre la sua falsa asertiva, dice il Grimaldi — *essere stato costretto ad accettare la detta Carica; poicchè non dovea avere altro motivo; atteso già un' altra volta dodici anni addietro era stato onorato di consimile carica* —; senz' avvedersi, che una tal causale eccita il riso ad ognuno, il quale non ignora — *Solitus delinquere præsumitur semper reus in eodem genere mali* — Ond' è, che avendosi procurato il primo Provincialato contro il nostro giuramento, che da ciascheduno si fà nella solenne Professione, come tutti quasi di questa Provincia *una voce* posono attestarlo; molto più deve questo presumersi del secondo procu-

cu-

curatosi forse per ricuperare l'onore perduto nel primo Governo, qual terminò con un Processo, e pose nell' obbligo il Generale di quel tempo Antonio Nunnez a ricorrere a' piedi dell' EE.VV. perchè vi foste degnate costringere il Grimaldi a prestarli la dovuta ubbidienza, che temerariamente negava al proprio Generale, e sua Consulta: in vista del qual ricorso l' EE. VV. si degnarono spedir decreto , col qual si disse — *Nuntio Apostolico, ut juris, & facti remediis cogat Provincialem ad parendum Patri Generali* — Si avanza inoltre l'oratore col dire, che assunto ad una tal carica — *così per debito, come per le premure fatteli dal Zelantissimo Lomellini dovè togliere alcuni abusi contrarj alla regolare Disciplina, e frenar la discolezza di alcuni Religiosi, quali non intieramente corrispondevano alla propria Professione* —: quandochè egli dimentico dell' obbligo di ogni sacro Pastore di dover guidare le pecorelle alla sua cura commesse più coll' esempio, che con le parole, altri esempj non ha dato a' suoi figli, se non se di usure, di crapole, di trasgressioni de' voti solenni, inosservanza delle nostre Sante Costituzioni, disprezzo delle Pontificie Bolle, fino a macchiarsi le mani nel sangue di un Fratello laico per nome Michele Giglione, ch' egli ammazzò molti anni addietro nel nostro Collegio di Agnone, come la commun voce asserisce, fino a parlar con lingua diabolica, così contro il Collegio tutto delle Signorie VV. Eminentiss. , e Rev., come anche contro la Santità di nostro Signore , in guisacchè mi reca orrore il richiamare in memoria una tanto funesta serie di scandalosi delitti ; tanto lungi dal favorire la disciplina Ecclesiastica, che anzi qual altro Saulo acerrimamente perseguitava i fautori di essa , e difendendo apertamente i rubelli figli della propria Madre Religione, teneva la vestimenta di coloro, i quali con li più enormi misfatti la lapidavano . E questo fu il motivo, onde i più Zelanti del pubblico bene si mossero a farne ricorso al Generale di quel tempo Giulio Cesare Lomellini, appò del quale è vero, che non trovarono giustizia, per ritrovarsi questi nell' impegno di sostenere la sua Creatura; e perciò anch' è vero locchè dice l'Oratore della tranquilla pace, che si godeva da esso, e da suoi aderenti ; ma quella pace appunto, che godono i peccatori , la quale non è molto durabile, giusta l' oracolo del Santo Spirito . In fatti poco tempo dopo assunto al Vescovato il P. Lomellini , governando per la sede vacante di Generale il P. Saverio Soffietti , la calma assaggiata per qualche tempo dal Grimaldi cangiossi in fiera tempesta , e voltato il tempo , che prima avea sperimentato favorevole , in un furioso Aquilone , li fu spedito contro un Decreto dal Presiden-

fidente Generale, e sua Consulta, qual decreto, poichè giova molto al mio proposito, e fa risplendere a maraviglia lo Zelo del Grimaldi, il quale in una certa causa del P. Gregorio Bruffone avea commesse mille, e mille irregolarità contro ogni legge; perciò stimo qui inserirlo, e metterlo sotto la considerazione dell' EE. VV. essendo del tenore seguente — *Patres Generalis Consultationis idem decretum irritant, abrogant, & damnant, tamquam ex se injustum, utpote quia contra ordinem juris, scilicet inaudita parte; & tamquam contrarium Decreto hujus admodum Reverendæ Consultationis Generalis die 23. Julii dato, in quo dicti Patres, improbato præcepto Sanctæ obedientiæ dicto Patri Bruffone imposito, mandarunt eidem Consultationi Provinciali admittere debere instantiam inquisiti, & ejus personale examen super imputationibus ipsi faciendis, omnibus exhibitis documentis, excipere; deinde remotis Accusatoribus, si qui adessent, procedere ad deliberationem, & sententiam. Cumque contra, & perperam totum factum sit, minimè attento jure communi, & peculiari nostrarum Legum, Patres hujus Gubernii Generalis præcipiunt, ac imperant dictæ Consultationi Provinciali, nullatenus procedere amplius posse, ac debere in dicta causa contra Patrem Bruffone, quem totaliter eximunt a judicio dictæ consultationis usque ad proximum adventum admodum Reverendi Patris Generalis; sibi ipsi reservant Patres hujus Consultationis Generalis jus procedendi contra irregularitatem, & contumaciam dictæ Consultationis Provincialis*. Dal qual decreto apertamente rilevasi non meno l'ingiusto procedere del Grimaldi, che la falsità della sua assertiva, con cui pretende di dimostrare, che solo dal P. Generale Giuseppe Esquivel (soggetto ben qualificato, non solo per le molte cariche di Visitator Generale ben per due volte con sommo zelo esercitate; di Provinciale, che la prima, e la seconda fiata compì con somma gloria; ma ben anche per lo singolar talento, per cui con meraviglia di tutti in età troppo verde, ed immatura fu dottorato nella celeberrima Università di Salamanca, e fu acclamato per Cattedratico di S. Anselmo, e dalla Religione medesima conseguì la Laurea di Lettor Giubilato; della esemplarità poi de' di lui costumi santissimi, ed irreprensibili rendono pur troppo chiara testimonianza, e il Tribunal Supremo della Santa Inquisizione, di cui nelle Spagne Qualificatore, e la somma vigilanza, e singolarissima prudenza del Monarca Invittissimo delle Spagne, che lo elesse Consultore della Camera del Serenissimo Infante) li fosse stata tolta quella pace, che contro tutte le

Leg-

Leggi godeva l'Oratore; quandochè quegli, sebbene a vista delle suppliche avvanzateli da'più zelanti di questa Provincia per rimediare a tanti sconcerti, e restituire a'suoi figli l'antica pace, si fosse veduto astretto a portarsi costà; nullameno non come Giudice, ma come amorosissimo Padre, ricusando di far Visita Generale per evitarne l'ammirazione, che suole dalla medesima derivare, con li più alti segni di un paterno amore accolse il Grimaldi, avendo tutti ammessi alla sua udienza senza eccezion di persone; e dopo aver ricavata stragiudizialmente con sommo suo dolore la verità, ed esistenza de' delitti enormissimi apposti al Grimaldi, li fece ben due volte insinuare la rinuncia del suo impiego, che incapace era di esercitare, e non avendo voluto il medesimo prestare orecchio alli di lui paterni consigli, si vide nell'obbligo la terza volta, giusta l'insegnamento del Vangelo in presenza di testimonj di ogni eccezione maggiori replicargli il consiglio della Rinuncia; ma l'ambizioso Grimaldi piucchè mai imperversato nel male, e nella sua infelice condotta rispose di voler essere giuridicamente deposto, qualora risultasse reo: come dunque ardisce adesso di asserire falsamente alla Santità di Nostro Signore, che il P. Generale per suo capriccio abbia aperta la visita Generalizia, quandoche egli stesso con la sua ostinazione l'ha obbligato a ciò fare! Come può dire senza timore d'incorrere la giusta indignazione divina, come, dicevo, può affermare, che il P. Generale Esquivel siasi mosso a ciò fare, così per prestare orecchio ad alcuni Religiosi inosservanti, e malcontenti, quandochè ad eccezione di pochissimi, quali sono dalla parte del Grimaldi, de'quali mi riserbo a suo luogo di mostrarne il carattere, tutto il di più della Provincia l'è contrario! come anche per aversione, che aveva a tutte le creature del zelantissimo Lomellini, le quali non concorsero nella di lui elezione al Generalato! quandoche questo è un dichiararsi il Grimaldi apertamente trasgressore del giuramento, che da ogni Votante si presta di non poter dire la qualità de' voti a chicchesia, ed è altresì falsissimo l'esposto; poichè non essendosi a' Votanti proposto il soggetto da eliggersi in Generale, ma lasciato ognuno nella piena libertà di votare per chi più li sembrava a proposito, come può esser vero locchè dice il Grimaldi, quandochè di un tal soggetto, la di cui probità era ben nota a' Padri della General Dieta, non si fece alcun conto, quantunque il medesimo, e con raggiri, e con imbrogli, e col discredito degli altri, e colla farisaica jattanza di se medesimo avesse procurato di far partito; ma tutto fu inutile, poichè e li raggiri suoi, e quelli del P. . . . . andarono tutti a vuoto;

tò ; e il Generale, piucchè dagli uomini, era stato eletto dal Cielo. Quindi quando s'intese dagli Scrutinatori esser caduta l'elezione in persona del P.Giuseppe Esquivel, quasi percossi da fulmine, e 'l Grimaldi, e 'l P. . . . rimasero fuori di se medesimi, ed a lor marcio dispetto ebbero a confessare, che *digitus Dei erat hic*. Asserisce inoltre il Grimaldi, *che il Capo della contraria fazione sia il P.Gabriele de Cardenas, il quale oltre l'esser Fratello di quell'altro celebre Religioso, che per ordine di Sua Santità ad istanza della Religione trovasi racchiuso per molti enormi eccessi in coteste carceri nuove, egli è un Religioso discolo, e dissoluto, contro del quale i Vescovi della Cava, e di Amalfi han prodotte relazioni di gravissimi delitti, taluni capitali, e scandalosamente si è diportato in Amalfi, ed in Angri, in tempo che esercitava l'Apostolico Ministero nelle Quaresime; in somma tale, che osò trasgredire un Precetto formale di santa ubbidienza ingiuntoli dall'oratore alla presenza di tutta la Communità Religiosa, che non permise il P.Generale, che fosse punito a tenor delle Regole, e Costituzioni approvate dalla S.Sede con ammirazione di tutti i buoni*. Ma in questa asertiva mostra l'infelice Oratore, che *erravit ab utero, locutus est falsa*; imperocchè come puol essere capo della consaputa fazione il P. Cardenas, quando che questo nel Processo Informativo del Grimaldi non è intervenuto nè come testimonio, nè come accusatore, nè in altra maniera. Che poi sia Fratello di cotesto P. Cardenas di Roma, se ciò bastasse per dichiararlo cattivo, tale sarebbe un Abele, che fu fratello di Caino; tale un Giacobbe, che fu germano di Esau; tale un Giuseppe Giusto, che fu figlio di quel medesimo Padre, che generò quelli stessi, che lo venderono schiavo agli Ismaeliti Negozianti. Che inoltre i Vescovi di Amalfi, e della Cava abbian prodotte Relazioni di gravissimi delitti, ed alcuni capitali, non basta asserirlo, ma ne dovrebbe produrre le testimonianze per accreditare il suo falso esposto, sebbene non potrà mai produrle, o dovrebbero essere contradittorie per le favorevoli, che conserva il P.Cardenas di tutti i luoghi citati dall'Oratore. Lo accusa di vantaggio *di essersi scandalosamente diportato in Amalfi, ed Angri in tempo, che esercitava l'Apostolico Ministero nelle quadragesime*; ma non si accorge l'acciecato Oratore, che in questo stesso viene ad accusar se medesimo: poichè Egli, ch'era stato eletto Provinciale dal zelantissimo Lomellini per frenare la discolezza de' Religiosi cattivi, permise al Cardenas di predicar la Quadragesima dell' anno 1757. nella Chiesa di S. Maria della Neve di questa Città, come apparisce dalla patente speditali dall'Oratore, ed in oltre li concesse

cesse di abitar solo per una Quadragesima intiera nel Borgo di Chiaja in mezzo a moltissime femminuccie, e dopo la Quadragesima di starsene per più di un mese a diporto nella Città di Pozzuoli; o bisogna dire adunque, che fidasse nella religiosità del P.Cardenas; o pure che avesse operato contro quel falso zelo, del quale fa tanta pompa nella sua supplica. Lo accusa in ultimo come trasgressore di un precetto formale di S. ubidienza, ma tace il motivo di una tal trasgressione maliziosamente, e non dice, ch'essendo un tal precetto contro le nostre costituzioni, poichè voleva proibirli il ricorso al suo Generale, perciò non solo non era reo di disubidienza il P. Cardenas, ma piuttosto degno di pena il Grimaldi: quindi se 'l P. Generale non volle, che di tal fatto si parlasse, non fu per favorire al P.Cardenas, ma piuttosto per dispensare il Grimaldi dalla giusta pena dovutali a tenore delle nostre Sante Leggi.

Prosiegue l'Oratore la sua supplica colla stessa falsità, dicendo, *che il P. Generale senza convincerlo reo di una mancanza contro ogni jus, e diritto della sua autorità ordinaria ha ordinato a suo talento Capitoli, ed ha proposto soggetti per Procure di Casa*; quandochè il P.Generale non fece altro, che insinuare al Procuratore eletto dal Grimaldi P. Martino Troisio, che rinunciasse, e perchè avea mandato a rovina i beni, ed i capitali di questa Casa, ed anchè perchè il medesimo non poteva essere Procuratore, giusta il prescritto dalle nostre Leggi, essendo Assistente Provinciale; nè mai è vero, che abbia coartato la libertà de' Votanti nell'elezione del Procuratore, come *passim* faceva il Grimaldi in tutti i Capitoli, con minacce, ingiurie, villanie, ed affronti, estorquendo il voto de'Capitolari: motivo per cui alcuni pusillanimi, per evitar le violenze, son giunti ad operare contro le Pontificie Bolle, pigliando Cappellanie, e Messe manuali *supra vires*, non ostante il grave peso degli obblighi antichi. Nè quì si ferma l'audacia dell'Oratore, ma giunge fino ad asserire, *che il P.Generale per viappiù opprimerlo*, *perseguita atrocemente tutti i buoni*, senza avvedersi, che una tale assertiva lo fa incorrere nella maledizione fulminata dall'Ecclesiastico con quelle parole: *Qui dicunt Impio*, *Justus es*, *maledicent illis Populi*, *& detestabuntur eos Tribus*. Ed eccomi già giunto al segno di mettere sotto gli occhi dell' EE. VV. la bontà de' pochi aderenti del P. Grimaldi. Sono i principali tra essi li due fratelli P. Martino e P. Michelangelo Troisio, e li due germani P. Michele, ed Andrea Bonito; il primo de' quali, cioè il P. Martino Troisio ebbe ardire di propinar veleno contro il Vescovo di Agnone Monsignor Palombo di fel. mem., per lo qual

effet-

effetto essendo stato carcerato dalla Religione, il medesimo coll' ajuto datoli dal Fratello diede fuoco alle carceri, e volendo apostatare, impugnò lo stile non meno contro un Fratello Laico, che contro i corsori dell' Arcivescovado: perlochè s'ebbe a formargli processo criminale, ed essendo stato convinto reo di enormissimi delitti, fu privato di voce per anni sei, ebbe l'ultimo luogo, e la veste decortata, oltre la prima correzione *ad expulsionem*; e senza ottener dispensa, come richiedono le nostre sante Costituzioni, fu dal Grimaldi eletto Assistente Provinciale, ed anche Procurator di Casa, e suo intimo Consigliere. Il di lui Fratello poi, oltre l'incendio delle carceri di sopra accennato, è un Religioso dissoluto, di una pessima lingua, quanto ignorante, altrettanto impertinente, ed ambizioso: per premio delle quali virtù fu dal Grimaldi eletto per Vicepreposito di questa Casa, e per secondo suo Consigliero. Venendo poi alli PP. Bonito, per quanto riguarda al primo, oltre molti furti, truffe, alienazioni di Capitali in più Case della Provincia, per lo qual effetto fu egli carcerato, e venne fuggiasco in Roma a codesta Sagra Penitenziaria; al presente era implicato in una pratica scandalosa, per mantener la quale unitamente con suo Fratello dilapidavano le sostanze di questa Casa fino a vendersi le scritture dell' Archivio, per quanto rilevasi fino alla giornata presente. Il P. Andrea poi di lui Fratello, oltre l' essere stato carcerato, come Apostata nelle carceri pubbliche della Nunziatura per un anno intiero in tempo di Monsignor Gualtieri; li furono compilati quattro processi criminali, così dal Nunzio suddetto, come dall' Eminentissimo Spinelli, dall'Arcivescovo di Amalfi, e dalla Religione, ed al presente stava in concubinato con una Donna, con la quale, dicesi, che abbia procreato un figlio: ambidue i quali fratelli si trovano rifugiati nel Convento di S. Luigi di Palazzo di questa Città, per non voler obbedire agli ordini del P. Generale, che l'avea assegnati di stanza in Sicilia, per levarli da queste pratiche scandalose. Taccio il quì far memoria del Compagno del P. Grimaldi Fratello Giuseppe Grossi, uomo superbo, e dissoluto, inosservantissimo delle nostre Leggi, il quale favorito dal Grimaldi giunse più volte a perdere il rispetto a' Sacerdoti, e dar violente spinte alli Cherici nel pubblico Refettorio, chiamandoli asini c. r. senza neppure esserne punito, senza nè tampoco essere assoluto della Scommunica pubblicamente incorsa; anzi in premio di queste eroiche gesta quasi tutte le Domeniche dell' anno, ò solo, ò con gente della sua fazione se n' andava alla vigna. Taccio di far parola di talun' altro della Comitiva del Grimaldi, bastandomi solo il riflettere, che i suoi

ade-

aderenti dovevano essere a seconda del suo genio perverso, perche rimanesse avverato , che a Rè malvaggio Consiglier peggiore. E questi sono que' buoni, e Santi decantati dal Grimaldi, e perseguitati dal P. Generale Esquivel , venendone alcuni privati di prediche, ed altri assegnati fuor di Regno senza avere commesso alcun delitto.

Si avanza inoltre ad asserire il Grimaldi : *che il P. Generale cantando Palinodia ha intimato visita Generalizia , quando dall' Oratore in questo istesso anno si è fatta in tutte le case della Provincia con somma vigilanza, ed accuratezza*: Assertiva in vero è questa , che mi toglie il modo di rispondere ; poicchè essendo stato egli Visitatore, del di cui zelo ha date bastanti prove, ed essendo stato il P.Andrea Bonito il Segretario della visita , non poteva farsi questa con maggior vigilanza, ed accuratezza ; solo domandar mi sia lecito al Grimaldi , come possano essere insiememente vere queste due contradittorie proposizioni , cioè il di lui zelo per la regolar osservanza , e la connivenza insieme nel non punire i supposti malviventi Religiosi , specialmeute il P. Cardenas reo di tanti delitti, come egli presume; dunque o bisogna dire, che fuori di que' pochi della sua fazione non vi siano altri Religiosi cattivi in questa Provincia , o pure , che la dilui visita non sia stata fatta per altro fine , se non per assolvere i rei a forza di denaro ; come si può rilevare dagli atti della visita specialmente del nostro Collegio di Agnone , dove sebbene si fosse portato come uno sdegnato leone per punire, e privare ancora della sua carica il Preposito di quella Casa, che egli stesso lo andava pubblicando per un infame , ivi appena giunto a vista de' larghi donativi, la ferocia di leone si cangiò in placidezza di un mansuetissimo agnello, ed il valore dell'oro ebbe la virtù di cangiar quel Preposito da cattivo in un Santo, e zelantissimo Prelato : *Heu auri sacra fames ;* il desiderio adunque dell'oro fu la vigilanza della sua visita , e la di lui avvedutezza consistè procacciarsi quattrini unitamente col suo Segretario e Compagno, per lo quale effetto pose in dura contribuzione le Case tutte della Provincia , e tirò più del dovere a lungo la Visita senz' alcun motivo, fino a pigliarsi tre piatti al giorno in denaro , anche la carta , che poi vendeva alli Religiosi più del giusto prezzo, forzandoli a comprarla: Dal che rilevasi , se fosse necessaria o nò la Visita Generale. Come adunque ardisce l'Oratore accusare il nostro P. Generale di que' delitti da lui medesimo commessi, quandoche se questi avesse voluto seguitare le di lui empie vestigia, avrebbe accettato quelle larghe offerte fatte così dal Grimaldi, come da taluno degli

ade-

aderenti per isfuggire quel fulmine della giustizia, che accusati dal testimonio della rea coscienza temevano, che dovesse percuoterli. Come può dire il bugiardo Oratore, che il nostro P. Generale abbia causato gravissimo dispendio a questa Provincia, quando che, come rilevasi dalla nota fatta da'Ministri dal giorno 19. del caduto Decembre fino al giorno d'oggi non ascende ad altro la spesa del vitto estraordinario del P. Generale, suo Assistente, ed Assessore, che alla somma di scudi dodici di codesta moneta? Eh che tanto è lungi dal vero la dilui assertiva, che anzi il P. Generale Esquivel piuttosto, che approfittarsi, si è di molto interessato, fino ad impiegare le cinquanta doble proprie in benefizio delle Case tutte della Religione, quali *pro rata* giusta il solito dovevano contribuire la spesa fatta per lo viaggio dalla sua residenza di Spagna in questi Regni, e si sarebbe di vantaggio dispendiato, se dalli Superiori di questa Casa non fosse stato caldamente pregato a non voler ciò fare, perch' era questo un affronto positivo della Provincia; oltre che veniva a pregiudicare al suo carattere, ed a' suoi Successori . . . . Non finirei mai di dire, se non m'avvedessi d'essermi pur troppo abusato della clemenza delle Signorie vostre Eminentissime; quindi è, che raccolto le vele mi conduco al Porto, e con protestarmi d'aver ciò detto, acciò riluca la verità, e resti la mia innocenza chiarita, venendomi incaricato dal S. Spirito ad aver cura di quel buon nome, che spero d'avermi acquistato, e coll'assistenza, che indefessamente prestai in tempo del contaggio accaduto l'anno 1743. nella Città di Messina, dove m'applicai senza eccezzione di persone al servizio degli appestati, come rilevasi da' documenti autentici, così del Senato di quella Città, come dall'Arcivescovo, e di tutti li Capi delle Religioni; e coll'impiego Apostolico per più anni esercitato in luoghi conspicui di questo Regno, e quattro volte in questa Città di Napoli, per un tal motivo, dicevo, mi son veduto nell'obbligo di tediare l'EE. VV. con questa supplica, e non già per desiderio di vendetta, della quale lascio la cura a quel Signore, che mi dice -- *mihi vindictam, & ego retribuam* -- e con ciò mi dò l'onore, e la gloria insieme di baciar il lembo della S. Porpora all' EE. VV. dichiarandomi nel punto medesimo, quale mi sottoscrivo -- dell' EE. VV. -- Napoli da questa Casa della Pietra Santa 18. Marzo 1758. -- Umilissimo, ed obbligatissimo servo Osservantissimo Gabriele Agostino de Cardenas C.R.M. -- detta firma è di mano del suddetto P. Gabriele Agostino de Cardenas C. R. M. ed in fede Io Notar Michele Ferrajolo di Napoli -- *locus signi*.

In-

N. VI.
Copia di quelche depone il Reo nel suo Costituto intorno alli Padri Boniti, e Troise, e in confronto quel che dice de' Testimonj Fiscali.

Interrogato il P. Grimaldi nel suo Costituto, se conosceva li Padri Andrea Bonito, Michele Maria Bonito, Giuseppe Maria Bonito, e Martino Troise, come anche tutti li riferiti Padri, che sono testimonj Fiscali, e se questi erano degni di fede, e veridici, ovvero siano di cattiva fama, ed opinione, inquisiti, processati, e buggiardi? Rispose. *Che riguardo al P. Andrea Bonito, sò ch' è stato carcerato nelle pubblice carceri della Nunziatura di Napoli, per motivo, come ho sentito dire, di disturbi avuti in Amalfi con quel Prelato: uscito da dette carceri da cinque, o sei anni sono. &c.*

Intorno al P. Michele Maria Bonito, mi ricordo, che fu carcerato nella Casa di S. Maria Maggiore a tempo del Provincialato del P. Giovo, per causa di debiti contratti co' secolari, e colla nostra Casa di S. Margarita, e rispetto al costume di esso Padre Bonito non ho cosa in contrario. Intorno al P. Giuseppe Maria Bonito posso dire, che nel tempo passato viveva da Religioso, ma nel mese passato ebbe, che dire con un Fratello laico, ne fu processato e mortificato assieme col Fratello suddetto. Circa il P. Martino Troise sò, che essendo Preposito nella Casa nostra di Agnone fu processato, sotto pretesto di voler propinare veleno al Prelato del luogo Monsignor Palumbo, e fu carcerato, e castigato; quantunque ho inteso, che ciò sia stato una solenne impostura; ed il fatto è accaduto diciotto anni in circa; dopo di quel tempo l'ho avuto in opinione di buono Religioso impiegato continuamente nelle cariche di prediche, & cætera.

Circa li Testimonj Fiscali depone il reo, ciò che siegue: *Rispetto al P. Gio: Battista Gomez presso di me non l'ho in mala opinione, nè sò, se il medesimo sia stato mai inquisito, processato, e diffamato.*

Circa il P. Lorenzo Maria del Ponte non ho, che dire contro il di lui costume, nè sò, che sia stato inquisito, o processato; anzi lo credo buon Religioso, e morigerato.

Circa il P. Luca Citarella non ho cosa in contrario circa la dilui opinione, fama, costume, e veracità; anzi l'ho per morigerato, e di buon costume.

Circa il P. Battimelli non mi è noto, che sia stato inquisito, o processato, nè men l'ho sentito dire; nè tampoco posso dire, che contro il suddetto Religioso ne corra mala opinione; nè tampoco posso sapere se sia mendace, o veridico.

Circa il P. Francesco Maria Marziale, non sò, che sia stato inquisito, nè processato, e rispetto al dilui costume l'ho per un Religioso morigerato.

Circa il P. Martino del Monaco, per quanto a me consta, non è stato

to mai, nè inquisito, nè processato; benche nel passato mio governo, dodici, o tredici anni fa, n'ebbi qualche ricorso; ma poi dopo nel presente governo è vissuto con moderatezza, quantunque abbia avuto contro di esso un'altro ricorso; circa poi se sia verace, o mendace non lo posso sapere.

Intorno al P. Tommaso Cappella, sò, che essendo lui Preposito nella Casa di Piedemonte fu levato da quella Prepositura, e trasferito nella Prepositura di S. Margarita di Napoli, per causa di mala amministrazione de' beni della Casa; nè mi consta, che abbia avuto altro delitto, nè processo; nè ho, che dire circa il presente costume.

Si fa piena, ed indubitata fede *etiam cum juramento, quatenus opus*, qualmente avendo inteso il P. Giovanni Dragone Promotor Fiscale nella nota causa del P. Gian Felice Grimaldi reo inquisito di criminali delitti, come dal processo informativo, che non volea più permettere, che si facessero le difese dal P. Giuseppe Buccini suo Avvocato, in discarico del suo impiego esso Promotor Fiscale ha richiesto la copia del processo, consegnata a tal'effetto all'Avvocato, il quale poichè l'aveva data in potere del Reo, essendosi portato dal Reo per riscuoterla, il medesimo ha risposto, che non poteva per adesso restituirla, avendola data al suo fratello di sangue D. Francesco Grimaldi, siccome in presenza delli due sottoscritti testimonj ha riferito il P. Giuseppe Buccini Avvocato al P. Gio: Dragone Promotor Fiscale: P. Gio: Dragone C. M. Promotor Fiscale fo fede come sopra: P. Giuseppe Buccini C. M. Avvocato: P. Luigi Maria Marziale C. M. testimonio: P. Gabriele Agostino de Cardenas C. R. M. testimonio.

N. VII. *Attestato del P. Buccini che il Processo stava nelle mani Secolari, e perciò non lo poteva restituire.*

Facciamo indubitata fede noi quì sottoscritti *etiam cum juramento, quatenus opus*, come avendo il P. Gio: Dragone Fiscale della causa contro del P. Grimaldi domandata la copia del processo contra il medesimo al P. Giuseppe Buccini suo Avvocato (giacchè egli non voleva far più le difese per proibizione del reo) questi ha risposto, che la detta copia del processo stava nelle mani del P. Grimaldi; e ad istanza del Padre Dragone essendo andato il P. Buccini dal detto Padre Grimaldi a domandargli il processo, ha risposto il reo, che non poteva consegnare, nè dare il processo fin' a questa sera, perchè doveva fare alcune annotazioni: Ed essendo ciò la verità, come che tutto sortito nella nostra presenza, ed udito da noi, n'abbiamo fatta la presente fede sottoscritta di propria mano. Napoli S. Giuseppe 18. Luglio 1758. -- Io Padre Michele Maria di Stefano C. M. fo fede come sopra -- Io Padre Luigi Maria Marziale C. M. fo fede *ut supra*.

Ego

N. VIII.
Fede del Capitolo Locale di S. Giuseppe interno al Vitalizio Usurario: delle partite esitate nel libro dell' Economia: e nel libro proprio de' conti del P. Grimaldi introitate.

Ego infrascriptus Secretarius Localis Collegii Sancti Joseph Clericorum Regularium Minorum Neapolis fidem facio etiam cum juramento, quatenus opus &c. qualiter in libro Capitulorum Localium hujus prædicti Collegii sub die 11. *Januarii* 1757. *fol.*39. *versus finem & a tergo, sequens Capitulum reperitur* – *Die* 11. *Januarii* 1757. *In Capitulo Locali legitime congregato a P. Laurentio Maria del Ponte Præposito hujus Collegii, & habito prius pro intimato propositum fuit*, se si dovessero prendere cinquecento ducati a censo vitalizio dal P. Provinciale Gianfelice Grimaldi alla ragione del *6.* per cento coll'inteſtazione sopra gli arrendamenti; da impiegarsi trecento alla rifazione del nostro palazzo accosto alla Portaria; e duecento per estinguere un debito di tal somma, che ha questo Collegio con gli Eredi di Caraturo. *Et præmissis duobus scrutiniis pro utrisque conclusum fuit affirmative*, purchè la consulta Provinciale dia il suo consenso – *Firmæ Capitularium* – *P. Laurentius del Ponte Præpositus* – *P. Giuseppe Sages C. M.* – Luca Citarella C. M. – Giuseppe Buccini C.M. Gregorio Brussone C. M. – Gio: Dragone C. M. e Secretario Locale.

Il suddetto P. Grimaldi si è contentato dare la suddetta somma senza assegnamenro sopra l' arrendamenti; con patto però che se gli corrisponda l'annualità *tertiatim*, ed una terza anticipata da decorrere dal primo di Gennajo 1757. e mancando dal pagamento suddetto elassi otto giorni dal dì, che matura detta terza, allora possa cercare assegnamento, ed il Collegio sia tenuto farlo; quali condizioni proposte alli suddetti Padri Capitolari, *vivæ vocis oraculo* furono accettate per gratitudine delli Padri Capitolari avendo sparambiato il denaro per fare detto assegnamento – *Laurentius del Ponte C. M. Prepositus* – con tutte le altre firme de' suddetti Padri – *P. Joannes Dragone Clericorum Regularum Minorum Secretarius Localis. hujus Collegii S. Joseph Neapolis testator ut supra.*

Similiter fidem facio, & testor, qualiter in libro economiæ ejusdem Collegii sequentes partitæ reperiuntur, videlicet in mense januarii 1757.: Al P. Gianfelice Grimaldi per la terza maturanda al primo Maggio venturo, che si paga anticipatamente, così accordato dal nostro Capitolo per li ducati 500. dati a vitalizio duc. 10.

Item in mense Maii 1757. pagato al suddetto nostro Provinciale Grimaldi per la terza anticipata maturanda al primo Settembre per lo Capitale di duc. 500. dati a vitalizio al nostro Collegio duc. 10. *Item in mense Septembris* 1757. per la terza anticipata del censo, maturanda al primo Gennajo 1758. per lo Capitale

di

di duc.500. dati dal P. Gio: Felice Grimaldi a vitalizio a questo Collegio duc.10. *Item in mense Januarii* 1758. per la terza anticipata del censo, maturanda al primo Magio 1758. per il Capitale di duc.500. dati dal P. Gianfelice Grimaldi a vitalizio a questo Collegio duc.10. *In quorum fidem ut supra Joannes Dragone C. R. M. Secretarius Localis.*

Dal Collegio di S. Giuseppe ducati trenta per lo Capitale datogli di ducati cinquecento a ragione del sei per cento; principiando dal primo Gennajo 1757., e deve pagarmi sempre un terzo anticipato, come per patto &c. -- Primo Gennajo 1757. dal suddetto duc.10. -- A dì primo Maggio 1757. dal suddetto duc.10 A dì primo Settembre 1757. dal suddetto duc.10. -- Primo Gennajo dal suddetto duc.10.

Notamento estratto dal libro de' conti del P. Grimaldi, che sta nel Processo fol. 187. a t.

N. IX.

Copia di parte dell' istromento stipulato dal P. Grimaldi colla Casa di Gesù e Maria della Cava, che sta nel Processo fol. 192.

Die decima septima mensis Julii octavæ indictionis 1745. *Neapoli*: Constituiti nella nostra presenza il Rev. Padre Gio: Battista Loffredo dell'ordine de Chierici Regolari Minori Procuratore alle cose infrascritte della Venerabile Casa, Chiesa, seu Monastero di Gesù, e Maria del detto ordine de' Chierici Regolari Minori della Città della Cava . . . . . Ed il molto Rev. Padre Gio: Felice Grimaldi del medesimo ordine de' Chierici R. M. al presente Provinciale del detto ordine in questo Regno . . . . Il detto Rev. P. Gio: Battista Loffredo in detto nome, siccome è venuto a convenzione col sudetto Rev. P. Gio: Felice Grimaldi, perciò spontaneamente avanti di noi in ogni miglior via &c. ha dichiarato, e confessato esso in detto nome . . . . aver ricevuto, ed avuto dal detto Rev. P. Gio: Felice Grimaldi di suo denaro ducati 728. 2. 17. de contanti . . . . Quali duc. 728. 2. 17. sono per tanti, che sotto l'infrascritta promessa di annua corrisponsione da esso P. Gio: Felice si sono dati, e pagati liberi, ed espliciti alla detta Venerabile Casa . . . . . affine di spenderli in nuove fabriche nella detta Venerabile Casa . . . . E questi oltre gli altri annui ducati ventotto, che dal detto Monastero furono costituiti a detto P. Gio: Felice di censo vitalizio di esso P. Gio: Felice per li ducati 300.; che dal detto P. Gio: Felice furono pagati a detto Monastero di Giesù, e Maria in vigore d'Istromento stipulato a 16. Febraro del presente anno 1745. per mano del quon. Dottor Notar Nicol'antonio Ferrajolo di Napoli mio Padre, al quale &c. ed all'incontro il detto P. Gio: Battista in detto nome per li sudetti duc. 728.2.17. . . . costituisce al detto P. Gio: Felice presente, ed accettante un'annuo censo vitalizio di duc. 15. de carlini di argento &c. alla ragione di duc. 7. per 100. sopra tutti, e qualsivogliano beni, ed effetti di detta Venerabile Casa e Chiesa, seu Monistero stabili, annue en-

trare

trate, e ragioni presenti, e future ad elezzione di detto P.Giò: Felice, e colla potestà di variare circa detta elezzione, e detti annui duc. 51. il detto P. Gio: Battista in detto nome ha promesso pagarli al detto P. Gio: Felice presente, ed accettante in questa Città di Napoli *tertiatim* . . . . con patto espresso, che mancandosi . . . . dal pagamento di detti ann: duc. 51. per due terze continue . . . . sia tenuta detta Venerabile Casa . . . . restituire, e pagare al detto P. Gio: Felice presente, ed accettante in questa Città di Napoli li sudetti duc. 728. 2. 17. di denaro libero, ed esplicito . . . . nelli quali duc., ed altre quantità predette il detto P. Gio: Battista in detto nome . . . . . ha costituito la detta Venerabile Casa &c. e li Rev. Padri di quella presenti, e futuri veri, principali, e liquidi debitori al detto P. Gio: Felice . . . . Ita che il presente istromento per la consecuzione ed esazione delli detti ann. duc. 51. e di ciascuna terza di essi, ed anco delli detti duc. 728. . . . . si possa per detto P. Gio: Felice criminalmente, e per liquido producere presentare, liquidare, ed accusare contro detta Venerabile Casa &c. in ogni Corte Ecclesiastica : . . . ed anco il detto P. Gio: Battista in detto nome volendo maggiormente cautelare detto P. Gio: Felice . . . . ha ceduto, ed assegnato . . . . detti annui duc. 51. primi precipui, ed effettivi sopra l'annue entrade, che datta Venerabile Casa &c. possiede nell' arrendamento de' Sali de quattro fondaci . . . . a beneficio di detto P. Gio: Felice . . . . Ita che in vigore di detta cessione &c. . . . sia lecito al detto P. Gio: Felice sua vita durante . . . . esigere, conseguire, ed avere per detta causa di più facile esazione detti ann. duc. 51. . . . . *Verum* si è convenuto, che volendo li Rev. Padri *pro tempore* di detta Venerabile Casa &c. . . . affrancare detti ann. duc. 51. durante la vita naturale *tantum & non ultra* di detto P. Gio: Felice possano, e sia lecito farlo con restituire al detto P. Gio: Felice li sudetti duc. 728. 2. 17. in una volta, e di denaro libero, ed esplicito &c . . . *prædictus Pater Joannes Felix obligavit se, ejusque hæredes, successores, & bona omnia &c, similiter mobilia, & stabilia &c, præsentia, & futura &c. . . Ab actis meis extracta est præsens copia &c. . . . Et in fidem ego Notarius Michael Ferrajolo de Neapoli hanc feci, & signavi.*

Lettera del Reverendissimo P. Generale Antonio Nunnez degli 14. Marzo 1747. al P. Gian-Felice Grimaldi Provinciale.

Padre Provinciale carissimo avendo letto l'istromento del vitalizio a favore di V. R. le mando l'accluso decreto, che poco tempo fa si fece per la nostra consulta Generale ad un altro, che con simili condizioni cercava la confermazione. Dico simili, perchè V. R. potrà riflettere sopra il suo istromento in primo luogo le parole *di suo proprio denaro &c.* -- *item* -- *sotto l'infrascrit-*

ta

ta promessa di annua corrisponsione &c. pagati in vigore d'istrumento stipulato per mano del Notaro &c. ecco la prima. *Item promise restituire &c. col patto esecutivo, e citazione in Curia &c. volendo cautelare &c. assignò &c. sopra le annue entrate & in vigore di cautele, a quali s'abbia relazione &c.* Non sa più chi è proprietario del denaro, che dà a vitalizio, nè si cautela più per non essere mai spropriato vita sua durante. Ecco la seconda — *Item sia lecito a detto Patre Gio: Felice &c. esigere ed avere anco per mezzo de pubblici banchi &c. far quelli descrivere in testa sua nelli libri del Real Patrimonio, e del Magn. Compucante &c.* Ecco la terza, perchè questo di comparire padrone il Religioso, e non la Casa è contro tutte le bolle; nè salva la Povertà professata: che sia solo padrone dell' uso: perchè quando appare irrevocabile, nemmeno lo possono concedere i Superiori, e si vede nell' istrumento, che solo vuole, che sia revocabile restituendoli li denari la Casa, ed ancora la Casa per riacquistare la propietà, ò l'uso, bisogna, che V. R. le ritroceda la cessione; così dice — *e volendo li PP. affrancarsi ec. sia lecito farlo con restituire al detto P. Gio: Felice ec. il quale sia tenuto fare la retrocessione ec.* — Onde non si vede, che sia *ad nutum Superioris* mai rivocarlo. Ed ecco l'ultima. Non si vede licenza della Consulta Provinciale, e meno confirmazione della Consulta Generale: onde bisognerà, che V. R. pensi sopra tutto, non essendo la mia intenzione privarlo, come nè meno si fece coll' altro della copia, atteso la buona fede; ma bensì che si osservi la Povertà professata: anzi le dico, che col tempo potrebbero fare a V. R. qualche cattivo servizio. Consideri queste cose, mi avvisi, perchè si rimedii senza nota, posto, che questo, come sta fatto, non sta bene. Non posso allungarmi, trovandomi in esercizj; Resto di V. R. con tutto affetto — Roma a dì 14. Marzo 1747. — Affezionatiss. di cuore Antonio Nunnez de' Chierici Minori Generale.

Padre Provinciale carissimo, il P. Quaquaro mi consegnò gli attestati mandatili, quali ho letto . . . . . e per restarne più appieno informato accludo la notarella, che vedrà, acciocchè mi dica quello, che ci è sopra tali punti . . . .

Lettera dello stesso Reverendissimo Nunnez al P. Grimaldi delli 17. Febraro 1747. nel Processo fogl. 163.

Il P. Provinciale avrà la bontà di dire sopra il vitalizio fatto con la Casa della Cava, come sia fatto? con quale licenza? con quale istrumento? e con quali condizioni, e patti? ed ancora degli altri vitalizj. Similmente potrà dire, se ottenne dal Papa, o dalla Sacra Congregazione dispensa dell'omicidio, che si dice aver fatto in Agnone, per abilitarsi agli uffizj ancor primarj della Religione? . . . .

Notarella di proprio pugno di detto Reverendissimo Nunnez, che sta nel Processo fogl. 164.

Ego

Fede del Segretario Locale di S. Maria Maggiore intorno alla determinazione del Capitolo di detta Casa circa il Casino colle condizioni apposte dal P. Grimaldi.

Ego infrascriptus Franciscus Maria Marziale C. R. M. Secretarius Capituli Localis Domus Sanctæ Mariæ Majoris Neapolis fidem facio, etiam cum juramento, quatenus opus &c. Qualiter in libro Capitulorum Localium præfatæ Domus, qui incipit, Liber Actorum Capitulorum Localium 1729. sequentia Capitula reperiuntur — Die 23. mensis Martii 1754. In Capitulo Locali legitime congregato, & prævie intimata a Patre Philippo Castaldi Provinciali hujus Domus, propositum fuit, come il P. Grimaldi si esibisce accommodare a sue spese l'appartamento superiore del nostro Casino di S. Gennaro, compresa ancora la Torretta, con farci commodi necessarj, e mobili decorosi proprj al suo stato, sempre che questo Capitolo gli accordi sua vita durante. Primo l'uso libero di tutto detto quarto superiore una colla facoltà di poterlo prestare a qualche persona di soggezione, a cui non possa negarcelo. Di più l'uso della Cappella, de' paramenti, ed altro per celebrarci la S. Messa, come pure l'uso della stanza oscura in mezzo le scale. Secondo, che quel tempo, o giorni, che ivi dimorerà col suo Compagno, non debba pagare la rata corrispondente del vitto di quello. Terzo, che se mai la Religione volesse privarlo di tal commodo, o volesse impedire l'andarci, e dimorarvi col suo Compagno per quel tempo li sarà permesso dalla Sacra Congregazione, debba questa Casa rimborzarli tutta la spesa fattaci anche de' mobili. Tutto questo si stabilirà ottenuta la licenza per sei mesi dell'anno dalla Sacra Congregazione, e non altrimenti &c. sieguono le firme de' Padri Capitolari in numero di undeci.

Memoriale del P. Cardenas intorno al modo di conservare nascosto il denaro, su cui non fu fatto decreto dal P. Generale.

Reverendiss. Padre — Il P. Gabriele Agostino de Cardenas de' C. R. M. Sacerdote Professo, col dovuto ossequio rappresenta a V. P. Reverendiss., come il P. Gio: Felice Grimaldi sin dal tempo, che fu Maestro de' Novizj dell' oratore ebbe il costume di nascondere in terra la copiosa adunata moneta, come in fatti fece in detto tempo, avendosi per tale effetto fatta fare una profonda cava dentro lo stipo della stanza del Maestro de' Novizj dal Muratore di Casa di quel tempo Maestro Aniello, come il medesimo Muratore asserisce: ed avendo fatto lo stesso in tempo del suo primo Provincialato, come il riferito Grimaldi di sua propria bocca ha asserito: quindi vi è forte motivo da credere, e sospettare, che al presente abbia pratticato lo stesso; tanto più che il denaro credesi moltiplicato non meno per li molti regali avuti dalle Monache sue penitenti, che dalli Novizj professati in suo tempo, ed anche dal fruttato di moltissimi censi vitalizj fondati; che però potendo il medesimo morir di repente, come può ad ogn'uno accadere per l'umana fragilezza, e miseria, per

tal

tal motivo, essendo V. P. Reverendiss. attual Visitatore vigilantissimo di questa nostra Provincia, ricorre il Supplicante, e fa istanza, che si prattichi ogni diligenza, così nella stanza abitata dal P. Grimaldi, come in quella dove abita al presente, ed anche nel suo Casino di S. Gennaro, per ritrovare il supposto deposito, quale *de jure* spetta, e deve incorporarsi alli beni di questa Casa, e così supplica, e fa istanza, *salvo semper meliori &c.* -- Gabriele Agostino de Cardenas Sac. Professo de' C.R.M. supplica come &c.

Padre Provinciale Carissimo — Ricevo la risposta di V. R. con li motivi addotti per non promuovere al Sacerdozio il Fratello de Cardenas, conchiudendo il suo primo paragrafo con le seguenti parole, Vostra Paternità Reverendissima puole ordinare quel tanto le piacerà, in quanto a me m'averà per compatito, perchè assolutamente non posso in coscienza, conforme dissi a lui un mese fà, darle un tal permesso. Nel secondo paragrafo mi dà notizia d'avere assegnato il Lettore all'altro Cardenas per potersi applicare agli studj, cosa da me stimata necessaria per non tenerlo ozioso. E conchiude il suo paragrafo con questa esclamazione — *Viva Iddio, a che è giunto un povero Provinciale*. Veda V.R. se questo è rispetto proprio da scrivere al P. Generale. Il Signore la conservi per molti anni — Di V.R. Roma li 10. Maggio 1746. — Affezionatiss. di Cuore Antonio Nunnuz de' C. R. M. Generale.

N. X. Lettera del Reverendissimo Nunnez che stanno nelli fogli 162. e 167. del Processo.

Padre Provinciale Carissimo — Ho ricevuto la sua lettera . . . . . In quanto al punto dell' obbedienza devo dire il medesimo che V. R. non ignora, ed è, che per obbedire non bisogna consultar Periti, non essendo mai risico di sbagliar, se non quando il Superior comanda cosa contro la divina legge, e non mi pare, che questo risico si possa temer da una Consulta Generale: credo bene, che la loro intenzione non sarebbe di disobbedire, ma il fatto difficilmente si può scusare: lo considerino bene, e disappassionati *coram Deo*, perchè troveranno il lume necessario, che devono cercar li Religiosi per convincersi dall'obbedienza, e non per trionfar contro la medesima, che sarebbe cattivo trionfo: così mi prometto delli sentimenti, che mi manifesta, e prego a Dio li conceda la sua benedizione, mentre resto con vero affetto di V.R. Roma a dì 7. Febbraro 1747. — Affezionatissimo di cuora Antonio Nunnez de' C.R.M. Generale.

Altra dello stesso nel fogl. 167.

Eminentiss. e Reverendiss. Sig. Sig. e Padroni Collendiss. Essendo convenuto al P. Generale de' Cherici Regolari Minori nella scorsa estate implorare il braccio autorevole di cotesta S. Congregazione contro il P. Provinciale, e sua Consulta della Provincia di

Memoriale dato in S. Congregazione dal Generale Nunnez contro il P. Grimaldi, che sta nel foglio 134. del Processo.

di Napoli per la scandalosa disubbidienza a' replicati Decreti, ed ordini della Consulta Generale anche col precetto formale, e sotto pena di scommunica, di non volere trasmettere gli atti di un Processo compilato contro li Fratelli Chierici Cardenas pretesi rei di diverse mancanze, nè a quelli aver voluto dare tutta la Casa per carcere, ad oggetto potersi riconoscere li gravami, che li medesimi Fratelli rappresentavano d'esserli inferiti, e con strapazzi personali, e con volerli togliere le difese, piacque all'EE.VV. di rescrivere sotto li 12. Agosto — *Nuncio Apostolico, qui Juris, & facti remediis cogat Provincialem ad parendum Patri Generali; & quoad duos assertos Clericos procedat idem Nuncius prout de Jure* — In seguela di che partecipatosi quest' ordine a Monsignor Nunzio di Napoli con lettera de' 23. di detto mese; rispose questi alla S. Congregazione li 3. Settembre, che la medesima sera si era spedito il sudetto Processo . . . . . A vista dunque di questo fatto . . . . . la disubbidienza, e contumacia del P. Provinciale, e sua Consulta a' suoi Superiori vi si rende troppo evidente; mercecchè precedentemente a' Decreti della Consulta Generale de' 21. Luglio, e de' 18. Agosto, ne' quali sotto il precetto formale di ubbidienza si ordinava la trasmissione del Processo *in statu, & terminis*, v' erano stati altri ordini confermati ne' medesimi due decreti posteriori, che non s'innovasse cosa alcuna, se non si mostrava d'aver ubbidito, conforme si giustifica più sotto. E ciò non ostante non solamente sono stati proseguiti sempre gli atti contro i Fratelli Cardenas, ma si è voluto inoltre terminare precisamente la causa colla sentenza, senza neppure alcuna difesa de' Rei, come risulta dalla stessa lettura di detta sentenza, in cui si asserisce assegnato bensì il termine, ma non che sia stato dedotto cos' alcuna ivi — *Visoque termino ad se defendendos impartito* —; quando che mancando il Reo medesimo di fare le sue difese, deve il Giudice ciò procurare colla Deputazione di un Difensore *ex officio*, che effettivamente le faccia, come anche viene prescritto nelle nostre Costituzioni, e Decreti Generali.

Si procura nientedimeno dal P. Provinciale in detto foglio, che ha trasmesso Monsignor Nunzio di colorire con due motivi la sua dissubbidienza, cioè il primo che spettando ad esso, e sua Consulta il decidere in prima istanza, non li si poteva dal Generale, e sua Consulta Generale togliersi questo diritto; e l'altro, che avendo eseguito ciò, che gli era stato antecedentemente ordinato, e supplicato inoltre la medesima Consulta Generale a riflettere le sudette ragioni, non avea ricevuta poi altra risposta, e perciò credette di proseguir innanzi. Ma riescono così insulse,

fulse, e mal fondate queste scuse, che non meritano neppure d'esser quì ricordate; avvegnachè se avesse egli, e la sua Consulta puntualmente eseguito quanto li era stato prescritto ne' primi Decreti della Consulta Generale in ordine al non dover restringere le difese a' sudetti Fratelli Cardenas, con trasmetterne le giustificazioni, come parimente li venne precisamente ingionto, non vi sarebbe stato bisogno ordinare successivamente con altri due decreti la trasmissione del processo nello stato, in cui si ritrovava, affine di averlo a riconoscere, e non già per levare a detto Provinciale la cognizione della prima istanza, conforme li fu contemporaneamente dichiarato ne' sudetti due decreti de' 21. Luglio, e 18. Agosto, de' quali si danno le copie segnate lettera A. e B., sicchè la disubbidienza non ammette scusa, tanto più che si è voluta precipitare detta sentenza, allorchè il P.Provinciale non ignorava gli ordini sudetti della Consulta Generale . . . . . . &c. Dell'EE.VV. — Casa di S.Lorenzo in Lucina 13. Decembre 1746. — Umilifs. devotifs. ed obligatifs. Servo Antonio Nunnez de' C.R.M. Generale.

N. XI. *Memoriale di D. Francesco Grimaldi in S. Congregazione, colla dichiarazione in fine di non esser stato fatto da lui.*

D.Francesco Grimaldi Napolitano Umilifs. Oratore dell'EE.VV. supplicando espone, come avendo con una perfetta indifferenza, e totale rassegnazione tollerati tutti gli affronti, e stravaganze, ha finora il P.Generale Esquivel de' C.R.M. praticato ingiustamente contro il P.Gio: Felice Grimaldi Provinciale di Napoli, e Fratello Germano dell'Oratore, s'astiene dal ricorrere a' Tribunali Laici, ed alla Maestà del Re, al di cui servigio egli ha l'onore di essere ascritto; perchè pieno di fiducia spera di trovare tutta la giustizia, e l'equità, perduta omai di vista, dal P. Generale, perchè acciecato, ed ingannato da molti Religiosi malviventi, e discoli, a' quali piacendo menar vita rilasciata odiano il rigore della disciplina regolare. Non contento dunque il sudetto P. Generale di avere ingiustamente processato il Provinciale, d'averlo collocato fuor di sua residenza in luogo di carcere nel Collegio di S. Giuseppe da tre mesi in circa, vietandogli il colloquio co' suoi, e cogli esteri; d'averlo prima delle difese privato della carica, e spogliato di tutti gli arredi della sua stanza religiosa della Pietra Santa, perseguitando atrocemente tutti i buoni, e coloro, che non aveano voluto unirsi con sediziosi; conoscendo finalmente, che l'innocente oppresso avea appellato all'EE.VV. e ridotta l'istanza d'incompetenza del Giudice, giacchè al Generale mancano tutte le facoltà necessarie, ed opportune, ricercate dalle Costituzioni dell'Ordine per procedere all'inquisizione contro il Provinciale; e giudicando, che male dall' EE.VV. sarebbe stata giudicata l'irregolare condotta, non ha avuto

to

to ribrezzo di ricorrere, e far ricorrere i suoi aderenti alla Maestà del Re, esponendo iniquità esegrande, e richiedendo il Braccio, e la interposizione del Sovrano presso la S.Sede contro del Provinciale, pensando in tal guisa declinare il foro Competente; ma non essendo riusciti al disegno gli attentati, degenerando in furore fece jeri il giorno dieci del corrente trasportare dal sudetto Collegio il Provinciale, e l'ha riposto nelle carceri formali della Pietra Santa con ignominia, e sfregio dell' abito, e della Provincia, e di tutto il Casato, pratticandogli violenze fin su la stessa Persona con farlo ricercare, niente giovando il protestarsi, che molte carte egli indosso avea, appartenessero al suggello della Confessione Sagramentale: all'aspetto di violenze sì orribili, pratticate dal Giudice livoroso, ed incompetente, rimane sorpresa questa Metropoli tutta, perchè conosce esser fatte ad oggetto di opprimerlo, privarlo di difese, e sagrificarlo ad ingiusta ambizione. Ricorre perciò l' oratore all' incorrotta giustizia dell' EE.VV. non avendo voluto imitare i Religiosi ricorrenti alla Maestà del Sovrano, e come pietoso cattolico umilmente la supplica di un pronto efficace rimedio; tanto più che pendente il giudizio nel vostro Supremo Tribunale non conviene, che un Giudice intruso tirannicamente opprima un innocente; ed ordinando, che sia il Provinciale di Napoli rimesso in tutte le sue prerogative, ed onori, potranno degnarsi commettere l'esame della di lui condotta al Tribunale indifferente, e disappassionato, perchè essendo reo sia punito, ed innocente assoluto, con dare il dovuto castigo al Calunniatore.

Dichiarazione fatta dal suddetto sotto la copia estratta dalla S. Congregazione.

Dichiaro, che il soprascritto Memoriale presentato all'EE.VV. in nome mio, ma cieco, è sorrettizio, non essendo della mia onestà di prorompere in tante atroci espressioni, e calunnie, sapendo bene quello, che conviene ad un uomo onesto, e Cristiano, e quanto sia Religioso da bene il P.Generale de'Chierici Minori, per cui io ho sempre avuto quella venerazione, che si dee alla sua nascita, ed al suo carattere; perciò siano l'EE. VV. sicure di questi miei sentimenti, e vi pregarei a punire il falso oratore, ed in fede &c. Napoli li 22. Aprile 1758. – *D. Francesco Grimaldi* – Detta firma è di mano del sudetto D.Francesco Grimaldi, ed in fede &c. Io Notar Michele Ferrajolo di Napoli segnato &c. -- La sudetta autentica, e segno, è di propria mano del sudetto Signor D.Michele Ferrajolo, il quale è pubblico, e Regio Notaro Napolitano a me ben noto, ed in fede &c. – Io Regio, ed Apostolico Notaro D. Gaetano Francese di Napoli, ascritto nell'Archivio della Corte Romana ho segnato col mio solito segno.

De

N. XII. *Dispaccio di Sua Maestà circa la Parocchia.*

De orden del Rey prevengo a V.S. como Delegado de la Real Jurisdicion, que aviendo resuelto S.M. que sobre la pretension de los Religiosos de la Pietra Santa de esta Ciudad, de que la Parroquia de Santa Maria Major sea transladada a la de S.Angelo a Segno no sea hecha innovacion alcuna, y que siempre dichas dos Parroquias sean separadamente provistas, quedando en a quel estado, que presentemente se hallan; haga V.S. entender a dichos Religiosos, que en lo venidero no promuevan mas semejante pretencion como insubsistente, y mal fundada, imponiendose sobre ella perpetuo silenzio, haziendo a si mismo V.S. entender a los Ebdomadarios, y al Parroco, que S.M. no les impide promover su pretencion y su derecho de proprietarios del Suelo de la menzionada Yglesia de S.Maria Mayor para la expulsion de los sobre dichos Religiosos. Dios guarde a V. S. muchos años como deseo. Palacio y Abril 23. de 1757. — El Marques Brancone — Señor Marques Delegado de la Regal Iurisdiccion.

Die 21. Martii 1758.

N. XIII.

In Capitulo Locali legitime congregato, & praevie intimato a Rev. Alexandro Melillo Vicario Provinciali nonnullae factae fuerunt propositiones, & primo, quod cum ex relatione Patris Joannis Baptistae Loffredo Procuratoris hujus Domus appareat fasciculum quoddam deficere scripturarum pertinentium ad nostrum Pontanum, ante existentium in nostro Archivio, prout ex dictis Procuratoris Laici nomine D. Nicolai Zappulli: Patres praevio habito scrutinio deputaverunt Patres Angelum Mariam Loffredo, & Franciscum Mariam Martiale, ut omni diligentia adhibita si talem deficientiam reperierint in nostro Archivio, fortiter instent apud Admodum Rev. Patrem nostrum Generalem, ut delinquentes puniantur, eo vel maxime quia Archivista hujus nostrae Domus non fuit electus ad nostrarum Constitutionum normam ob dispoticum gubernium Patris Joannis Felicis Grimaldi Provincialis; cujus negligentia, nedum praedictum fasciculum, verum & alias scripturas deperditas, vel ablatas esse fortiter timendum.

2. *Propositum fuit, quod cum praecitatus Provincialis annullaverit quoddam Capitulum negativum in ordine ad locationem Ruralis Domus Sancti Georgii a Cremano vulgo* della Barra, *quam locare fuit multo minus solita locatione, non obstante melioratione facta, & novo edificio aliorum cubicularum in dicta rurali Domo inaudito Capitulo; Patres Capitulares libere sententiam ferentes (quod ante hac non erat eis permissum, ne minis, increpationibus, contumeliosis verbis, & factis expressam indignationem praedicti Patris Grimaldi experirentur, ubi de facto experti sunt, qui pro conscientia stantes restitere) praevio habito affirmativo scrutinio, elegerunt*

gerunt Patrem Franciscum Mariam Martiale; ut pro restitutione in integrum, prout de jure, formiter instet apud Patrem Generalem.

3. *Propositum fuit, quod cum applicata fuerit summa ducatorum mille, & centum circiter absque eo, quod Capitulum Locale Personas eorumque qualitates compertas haberet, unde evenit, quod instrumentum publicum fuerit rasatum per alium Notarium minime hujus Domus cum magno periculo deperdendi prædictos mille, & centum circiter ducatos: Patres decreverunt esse formiter instandum, vel pro restitutione in integrum, vel pro assecuratione dicti Capitalis, pro quo etiam per secreta affirmativa suffragia elegerunt Patrem Franciscum Mariam Martiale.*

4. *Facta fuit propositio, quid esset agendum pro eo, quod fuerit gravata hæc Domus Sanctæ Mariæ Majoris pro alienatione cubiculorum Superiorum Ruralis Domus dictæ Sancti Januarii usurpatorum a præfato Patre Joanne Felice Grimaldi, qui pecuniis utens tamquam propriis, prædictos cubiculos veteres in aliam formam redigens pactum injit cum hoc Capitulo, non solum ibi ad libitum morandi, verum & aliis laicis personis præfatam habitationem mutuandi, & casu quo Superiores pro tempore hoc vellent ipsi impedire, tenerentur, nedum impensas pro constructione habitas, verum, & pro mobilibus rebus illi in integrum restituere. Quod cum Capitulum hoc ipsi concesserit, cum conditione, si prius obtenta esset licentia a Sacra Congregatione, & viceversa talem facultatem minime habuisse constat; Ideo Patres Capitulares de his omnibus certiorem esse faciendum Admodum Rev. Patrem Generalem, hocque onus per secreta affirmativa suffragia imposuerunt præcitato Patri Francisco Mariæ Martiale, ut formiter instet ad causam providendi prout de jure.*

5. *Propositum fuit, quid sentirent Patres in hoc, quod Pater Joannes Felix Grimaldi, qui tam contra ius commune canonicum, quam contra nostras leges quam plures creavit census vitalitios cum Domibus Sanctæ Mariæ Majoris, Sanctissimorum Bernardi, & Margharitæ, & Collegii Sancti Joseph hujus Civitatis Neapolis, ac etiam cum alia nostra Domo Jesus Mariæ Civitatis Cavæ, quando hæc magna pecuniarum summa ad hanc nostram Domum, ubi præfatus Pater commorabatur, pertinet. Et Patres per secreta affirmativa suffragia, etiam Patrem Franciscum Martiale elegerunt pro conficienda formali instantia apud Admodum Rev. Patrem Generalem ad causam providendi juxta normam Concilii Tridentini, summorumque Pontificum Sanctiones.*

6. *Propositum fuit, num fuerit registranda quædam Cappellania supra vires acceptata ab hoc Capitulo Locali tempore gubernationis Patris Joannis Felicis Grimaldi: Et Patres Capitulares una voce,*

una-

unanimique consensu decreverunt esse renunciandam, cum talis acceptatio fuerit contra Bullam de celebratione missarum, quod quidem ante dicere eis non licuit ob rationes allatas in secunda propositione, quod totum per secreta affirmativa suffragia fuit conclusum.

Ultimo propositum fuit, quænam persona eligenda esset, ut tam prædictas causas, quam alias hujus generis pertractare posset apud Romanam Curiam, & talis electio fuit relicta arbitrio Patris Alexandri Melillo Vicarii Provincialis, unanimi Patrum consensu.

Alexander Melillo C. M. Vicarius Provincialis.
Thomas Cappella C. M. Vicarius præsidens.
Petrus Maria Tomasinus C. M.
Cajetanus Maria Battimelli C. M.
Philippus Castaldo C. M.
Michaelangelus Troisius C. M.
Joannes Baptista Maria Loffredo C. M.
Martinus del Monaco C. M.
Angelus Maria Loffredo C. M.
Carolus Martucci C. R. M.
Aloysius Maria Martiale C. R. M.
Gabriel Augustinus de Cardenas C. M.
Franciscus Maria Martiale C.R.M. Secretarius Localis.

Fidem facio ego infrascriptus Secretarius Localis hujus Domus Sanctæ Mariæ Majoris Neapolis hanc copiam extractam esse de suo originali, cum quo facta collatione de verbo ad verbum concordat. At insuper testor in dicto Capitulo personaliter interfuisse Notarium publicum, cui P. Alexander Melillo dixit, quod cum Patres Capitulares ejus arbitrio remiserint electionem personæ, quæ prædictas causas, & alias hujus generis pertractare posset apud Curiam Romanam, ipse eligebat, prout elegit P. Gregorium Bruffone, & Notarius prædictus exacto a Patribus juramento tacto pectore more Sacerdotali, quod ita esset, sicuti dixit P. Alexander Melillo discessit a Capitulo. Ita est &c. Neapoli die 11. Martii 1758. — Franciscus Maria Martiale C.R.M. Secretarius Localis.

N. XIV. *Memoriale del Capitolo Locale di S. Maria Maggiore.*

Reverendissimo Padre. Essendo stato incaricato dal nostro Capitolo Locale radunatosi in questa Casa di S.Maria Maggiore il giorno 11. del corrente mese, ed anno, perchè comparissi avanti di V.P. Reverendissima in nome, e parte della sudetta Casa pregiudicata molto *in temporalibus* dal Governo dispotico del P.Gio: Felice Grimaldi, affine di farli restituire quella somma, di cui è stata interessata per il motivo accennato; perciò, in adempimento del mio dovere *formiter* fo istanza, che avendo il precitato P.Grimaldi annullato un certo Capitolo negativo in ordine

ne all'affitto del nostro Casino della Barra, che fece pigionare molto meno del solito, non ostante il miglioramento fattovi, ed il nuovo edifizio di altre stanze, senza farne inteso il Capitolo: si faccia l'apprezzo del denaro speso in detto edifizio, ed il calcolo di quel tanto di meno, che si è appigionata la Casa, e che ridotta in uno tal somma sia rimborzata a questa a spese del P.Grimaldi, sequestrandoli a tal effetto i suoi censi vitalizj.

II. Essendosi applicata la somma di ducati mille e cento, senza che il Capitolo Locale di questa Casa fosse fatto consapevole delle Persone, colle quali s'impiegò detto danaro, e senza essere data tal facoltà di stipulare al Notaro, che fece l'accennato stromento; perciò formalmente fo istanza, che *in solidum* siano obbligati il P. Grimaldi allora Provinciale, il P. Michel' Angelo Troise allora Vicepreposito, ed il P.Martino Troise in quel tempo Procuratore, affinchè *in integrum* o restituiscano la detta somma, o pure fra lo spazio di un mese assicurino il detto Capitale con plegiaria per ogni parte sicura.

III. Avendo il P.Grimaldi fatti alcuni censi vitalizj colle nostre Case di S.Maria Maggiore, de' SS. Bernardo, e Margarita, di Giesù e Maria della Cava, del nostro Collegio di S. Giuseppe contro le nostre Leggi, e continue decisioni della S. Congregazione, e del S.Concilio Tridentino alla *sess.*25.*cap.*2. *de Regularibus*, e contro il *jus commune Canonico*, col quale prescrivesi, che *quidquid Monachus acquirit pro Monasterio acquirit*; per tal motivo fo istanza, che si domandi al P.Grimaldi, se l'accennati impieghi di denaro gli ha fatti con la licenza del Sommo Pontefice, ed in caso contrario, che siano sequestrati tutti li censi vitalizi, ed il frutto si applichi in bene di questa Casa, e che come Proprietario sia punito a tenore delle Sante Ordinazioni del Concilio Tridentino nel sudetto luogo citate.

IV. Avendo il P.Grimaldi usurpate alcune stanze superiori del nostro Casino di S.Gennaro con positivo gravame di questa Casa, ed incomodo a'Religiosi, fatti perciò privi della solita lecita ricreazione; per tal effetto *formiter* fa istanza, che sia tolto al medesimo un tal dominio, contrario similmente alle nostre Costituzioni non meno, che alle decisioni tutte, così della Sagra Congregazione, come del Concilio Tridentino. E così supplico, e fo istanza, *salvo semper meliori judicio — P. Francesco Maria Marziale C.R.M.Commissario Deputato del Capitolo Locale — Die* 28.*Martii* 1758. -- *Habeatur ea ratio, quæ de jure, suo loco, & tempore — I. Esquivel Generalis C.R.M. Visitator -- I. Vasco C. R.M. Secretarius*.

Molto

Lettera della Consulta Provinciale di Napoli alla Consulta Generale.

Molto Reverendi Padri in Cristo Osservandissimi. Per le turbolenze cagionate da alcuni pochi soggetti in questa Provincia di Napoli, e per alcune false rappresentanze fatte da essi in S. Congregazione ha risoluto questa Consulta Provinciale di eleggere il P. Gregorio Brussone, acciò venisse in Roma a fare le veci della medesima, e di tutta questa Provincia presso le Paternità loro Molte Reverende, e presso le Sagre Congregazioni, rappresentando i fatti veri, e le ragioni, che assistono a questa Provincia, oppressa dal P. Gio: Felice Grimaldi; tanto maggiormente che si è preinteso, che il P. N. N. a tutto suo potere procura occultare la verità, e le mancanze commesse dal P. Provinciale Grimaldi, o almeno scusarle, ed diminuirle; quando queste sono ben note ad ognuno di qui, e per la loro gravezza degne di castigo, ed esempio. Perciò ha fatto elezione del P. Brussone, fidando alla sua integrità, per assistere nelle Sagre Congregazioni. Pertanto supplichiamo le Paternità Loro Molto Reverende a dare al detto P. Brussone ogni favore, ajuto, e facoltà necessaria per adempire alla sua incombenza. E con ciò implorando la loro santa benedizione esibendoci pronti alli loro veneratissimi comandi con tutto ossequio ci raffermiamo. Napoli 8. Marzo 1758. Delle Paternità Loro Molto Reverende Umilissimi, divotissimi, ed obbligatissimi figli, e servi nel Signore *Alessandro Melillo C.M. Vicario Provinciale* — *Gio: Battista Majuri C.M. Assistente Provinciale* — *Martino del Monaco C.M. Pro Assistente Provinciale* — *Tommaso Cappella C.M. pro Assistente, e Procuratore Provinciale* — *Martino del Monaco C.M. Segretario Provinciale.*

Procura intestata al P. Brussone.

Col presente Mandato di Procura *per Epistolam*, ed in ogni miglior modo &c. Io sottoscritto P. Alessandro Melillo Vicario Provinciale, ed anche della Consulta Provinciale costituisco mio Procuratore il Rev. P. Gregorio Brussone del nostro ordine de' C. R. M. al presente commorante in Roma a poter comparire in tutti li Tribunali di detta Città di Roma in tutte le Cause del nostro Venerabile Monistero di S. Maria Maggiore &c. *signanter* per quella del P. Gio: Felice Grimaldi, in detti Tribunali detto P. Gregorio possa, e vaglia in nome di detto nostro Venerabile Monistero e della Cons. Provinciale fare tutti gli atti giuridici, giudiziarj necessarj, ed opportuni sino alla fine di qualsivoglia lite, e sua esecuzione della sentenza inclusive, e colla potestà ancora a detto P. Gregorio Procuratore di sostituire in suo luogo uno o più Procuratori con simile, o limitata potestà a suo libito. Dandoli a detto Procuratore, come sopra costituito nelle cose presenti tutte le potestà necessarie, e prometto

metto il tutto àver*z*ato ... l'obbligo &c. ... *testimonium &c.* ... dato in Napoli nel nostro Venerabile Monistero di S. Maria Maggiore di 24. Marzo 1758. -- Alessandro Melillo C. M. Vicario Provinciale -- Martino del Monaco C. R. M. Segretario Provinciale . Detta firma è di mano del sudetto P. Alessandro Melillo Vicario Provinciale, ed anche della Consulta Provinciale del Venerabile Monistero di S. Maria Maggiore dell' ordine de' C. R. M. e come tale può fare la sudetta Procura, come a me costa, al quale &c., ed in fede Io Notar Michele Ferrajolo di Napoli segnato -- *locus signi* .

Fede del Memoriale presentato alla Maestà del Re da Religiosi C.M.&c.

Fo fede io infrascritto Notare qualmente il P. Alessandro Melillo Vicario Provinciale del Venerabile Monistero di S. Maria Maggiore dell' ordine de' Chierici Regolari Minori di questa Città, ed altri Rev. Padri, cioè P. Tommaso Cappella Vicario Presidente, P. Gaetano Maria Battimelli, P. Martino del Monaco, P. Gio: Battista Maria Loffredo, P. Francesco Maria Marziale, P. Isidoro Castaldo, P. Carlo Martuccio, P. Luigi Marziale, P. Angelo Maria Loffredo, P. Luigi della Mura, P. Gio: Battista Majuri Assistente Provinciale, P.Luca Citarella, P. Gio:Dragone, P. Lorenzo Maria del Ponte Preposito di S. Giuseppe, P. Gabriele Agostino de Cardenas, P. Gennaro Maria Miranda, e l'infrascritti Fratelli Laici Gio: Antonio Baccardi, Giuseppe Cuzzente, Carlo Porcelli, Michele Tumeo, Nicola Federico, e Mattia del Pennino tutti han dato supplica a S. M., Dio guardi, con memoriale firmato da' medesimi in questo presente giorno, col quale pregavano la prefata Maestà si degnasse ordinare al suo Ministro in Roma, che impetri dalla S. Sede tutte le necessarie facoltà, affinchè il P. Generale Esquivel possa procedere *prout de jure* fino alla sentenza inclusive contro del P. Grimaldi, per alcune cose enunciate in detto memoriale, per il quale effetto detti Padri han mandato in Roma il P. Gregorio Brussone, come appare dal foglio annesso in detto memoriale, quali firme de' Padri, e Laici sottoscritti in detto memoriale sono state da me autenticate, ed in fede Io Notar Michele Ferrajolo di Napoli segnato Napoli 14. Marzo 1758. -- *locus signi*.

N. XV.

Piano di pacificazione fatto dalla Consulta Generale.

Die 19. Septembris 1758. In Consultatione Generali legitime congregata &c. -- Il Generale de' C. R. M. unassieme con Padri, che compongono il supremo Governo della Religione, desiderosi di manifestare al Mondo, che altro non è il lor desiderio, che di governare la Religione commessali da Dio, in quella vera pace fondata sopra la Regolare osservanza tanto delle Costituzioni Apostoliche, quanto di quelle, che hanno promesse a Dio

nella

nella loro Professione; e procurando altresì, per quanto sia dal canto loro la correzzione de' loro sudditi più che il rigore del castigo, come anche di evitare li scandali, che ogni giorno crescono a caggione delle inobbedienze di alcuni Religiosi tumultuarj, e rubelli a' suoi superiori maggiori, come anche alla propria Madre Religione: per tutti questi motivi si ritrova in disposizione la Consulta Generale di comandare, come comanda al P. Bernardino dell' Asta Segretario Generale, tratti, e conferisca con Monsignori Illustriss., e Reverendiss. Nunzio di S.Santità in cotesta Corte, e Monsignor Rosa Cappellano Maggiore di S. M. il Rè delle due Sicilie, come anche coll' Eccellentissimo Signor D. Giulio d'Andrea Segretario del Dispaccio Ecclesiastico della Maestà sudetta, affine di venire alla determinazione de' punti seguenti, co' quali, crede la Religione, si potranno troncare in radice li scandali, e salvarsi li santissimi fini di un sì Pietosissimo Monarca, come anche della Religione medesima.

Primo nella causa del P. Grimaldi. Pretende questi contro ogni jus non fare le sue difese avanti il Generale, e la sua Consulta, che sono il suo Giudice ordinario, a cui compete la prima istanza, senza che per una pretenzione così irregolare si possa allegare dal P. Grimaldi altro solido fondamento, che la sua stravagante condotta. D'altra parte il Generale colla sua Consulta non ha facoltà di cedere quel jus, che le compete, di terminare, e definire questa Causa in prima istanza; tanto perchè il punto giurisdizionale è il più grave, e delicato, quanto per non aprire con quest' esempio nella nostra Religione la porta alle inobbedienze, contumacia, e Ribellione de' sudditi. Per altro perchè si riconosca, che il Generale colla sua Consulta non si move per astio, o livore contro del Grimaldi, ma unicamente dal Zelo della giustizia, senza scordarsi dalla misericordia, si potrebbe accommodare la differenza di questo articolo, se S. M. si compiacerà comandare al P. Grimaldi, che fra un breve termine da assegnarseli faccia presente avanti il Generale, e sua Consulta la scrittura della sua difesa con tutti que' documenti, che potranno accreditare la sua innocenza, e cessando da questo punto lo strepito giudiziario si farà dal sudetto Generale, e Consulta presente a sua Santità tutta questa Causa colli documenti originali, tanto quei del Fisco, quanto quei del Reo, aspettando dal Supremo Oracolo della S. Sede la finale determinazione, che dovrà osservarsi religiosamente tanto dalla Religione, quanto dal P. Grimaldi. In questa maniera cede in qualche modo la Religione il jus, che le compete, ed

aven-

avendo a venire per lo canale della Consulta, e non per altro le difese del Reo, non resta per l'avvenire il cattivo esempio di contumacia a sudditi. E per levare ogni ombra di sospetto, che potrebbe venire in mente al P. Grimaldi di poterseli fare alcuna frode in presentare a sua Santità con poca fedeltà quanto egli esporrà in sua Difesa, potrà destinare in Roma Persona di tutta sua sodisfazione, acciocchè riveda le sue scritture, quando si chiuderanno, e sigillaranno nel plico, che si hà da consegnare a S. S.

Secondo essendo l'elezzione del nuovo Provinciale P. Francesco Giovo puramente provisionale fin' a tanto che si faccia constare o l'innocenza, o la reità del Grimaldi; ed essendosi fatta la sudetta elezione con anteriore consulta e consenso della Sede Apostolica, si supplica S. M. degnarsi a comandare, che si dia immediatamente il *Regio Exequatur* alla Patente speditali, finattanto che S. Santità risolverà nella Causa del Grimaldi, come anche imponere perpetuo silenzio alli Religiosi contradittori: tanto più che questi sono refrattarj del voto dell'ubbidienza, e come tali dovranno riprenderſi o da Monsignor Nunzio, o da Monsignor Rosa, principalmente il P. Melillo per la pubblica mancanza di rispetto al suo Generale, promettendo questi di contentarsi di questa sodisfazzione, senza passare inoltre a castigarli come ribelli, e scismatici.

Terzo, che potendo darsi il caso, che dalla visita fatta dal Generale in Napoli risultassero alcuni delinquenti, che a tenore delle Costituzioni Apostoliche, e della Religione meritassero gravi castighi, desiderando il medesimo Generale la pace, si contenterà la Religione, che S. M. col suo solito Cattolicissimo Zelo comandi, si osservino *ad litteram* i decreti della sudetta visita, che furono già pubblicati in Napoli, ed accettati da tutta la Provincia, per essere conformi in tutto alle Costituzioni dell' Ordine approvate dalla S.Sede, ed al fine per evitare li rumori, e scandali si degnerà S. M. permettere, come si è fatto finora, libero l'uso della giurisdizione del sudetto Generale, e della sua Consulta, nell'istessa maniera, che viene ordinato, e comandato dalle Costituzioni dell'Ordine, ed ultimandosi l'affare in questa maniera la Religione non castigherà quei, che sono presentemente sollevati. Nè qui dovranno comprendersi li Padri Andrea, e Michele Bonito, come che attualmente Apostati, e pubblici Scommunicati.

Per quello, che appartiene alla pubblica diffamazione, causata alla

la